

CCXV.

TORNATA DI MARTEDÌ 1° MAGGIO 1894

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

INDICE.

Atti vari:

Relazioni:

Spese militari straordinarie (PAIS) . . . Pag. 8249

Scuole all'estero (BLANC) 8249

Disegno di legge 8238

Credito fondiario (Discussione):

Oratori:

BALENZANO, *relatore* 8251

8254-56-59-61-62-63

BOSELLI, *ministro di agricoltura e commercio* 8245

8250-63-64-65-66

CRISPI, *presidente del Consiglio* 8268

DILIGENTI 8240-52-56

DI SAN GIULIANO 8238-49

IMBRIANI 8247

8250-53-55-62-64-66

LACAVA 8254-66-67

NOCITO 8260-61

PRINETTI 8267

RUBINI 8255-66

RUGGIERI ERNESTO 8259-62-63

Interrogazione 8236

Trasporto dei detenuti:

Oratori:

CRISPI, *presidente del Consiglio* 8236-37

IMBRIANI 8236-38

PRINETTI 8238

Proposte di legge:

Collegio unico (IMBRIANI) (*Lettura*) 8234Comune di Campo nell'Elba (*Scolgimento*):

Oratori:

COMANDÙ 8235

CRISPI, *presidente del Consiglio* 8236

La seduta comincia alle 14.20.

Suardo, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

4446

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo per motivi di famiglia, gli onorevoli: Chindamo, di giorni 10, e Calpini, di 15.

(Sono concessi).

Accompagnamento funebre della salma del deputato Luciani.

Presidente. Dal sindaco di Firenze è pervenuto il seguente telegramma:

« Deploro la perdita del benemerito deputato di Firenze avv. Luciani, ed invio alla E. V. le espressioni delle condoglianze della nostra città per la Rappresentanza nazionale. Pregola di informarmi quando avverrà il trasporto della salma.

« Il Sindaco

« Pietro Torrigiani. »

La Presidenza si è fatta un dovere di partecipare al sindaco di Firenze che il trasporto della salma del compianto deputato Luciani sarà fatta domattina alle 10 1/2, partendo dall'Albergo della Posta in Via della Vite.

A questo trasporto funebre rappresenteranno la Camera un vice presidente, un segretario, un questore ed i deputati dei quali estrarrò a sorte i nomi, insieme con gli altri che volessero prender parte alla pietosa cerimonia.

(Segue l'estrazione).

La Commissione che dovrà rappresentare la Camera al funebre accompagnamento del compianto nostro collega Luciani, è composta, di un vice presidente, di un segretario, di un questore e degli onorevoli Montagna, Fortunato Marazzi, Del Giudice, Bonin, Licata, Vienna, Tittoni, Gregorio Valle e Sola.

Lettura d'una proposta di legge del deputato Imbriani.

Presidente. Gli Uffici hanno ammesso alla lettura una proposta di legge dell'onorevole Imbriani.

Se ne dia lettura.

Zucconi, segretario, legge:

Proposta di legge dei deputati Imbriani e Pansini.

Art. 1.

Il numero dei rappresentanti della nazione è stabilito in trecento.

Art. 2.

Tutti i Comuni dello Stato votano nello stesso giorno per la elezione dei rappresentanti della nazione.

Art. 3.

La Camera dei deputati è eletta dal popolo italiano. Tutti i cittadini che hanno compiuto i 20 anni di età hanno diritto al voto, salvo le esclusioni di legge.

Art. 4.

Per esercitare questo diritto ogni elettore dovrà scrivere di proprio pugno il nome del candidato o dei candidati che egli vuole eleggere.

Art. 5.

Ogni elettore non potrà scrivere più di trenta nomi sulla sua scheda.

Ogni nome scritto in più sarà ritenuto nullo.

Art. 6.

L'elettore dovrà scrivere semplicemente il nome, cognome, ed ove accorra la paternità del candidato, in ordine progressivo.

Sarà ritenuta nulla quella scheda contenente qualunque altra indicazione, professione, titolo, ecc., o qualunque parola precedente o aggiunta.

Art. 7.

Ogni Comune trasmette non appena chiuso lo scrutinio locale, per telegrafo, alla Commissione centrale di scrutinio in Roma, il risultato delle singole votazioni e per posta i verbali.

Art. 8.

La Commissione centrale di scrutinio in Roma, è composta:

1. Dai presidenti e vice-presidenti della Camera dei deputati e del Senato, della precedente Sessione.

2. Da cinque magistrati di Cassazione, presidenti di Sezione.

3. Dai sindaci delle città dello Stato, che hanno più di 100,000 abitanti.

Art. 9.

Saranno proclamati eletti a primo scrutinio i candidati che avranno ottenuto tanti voti quanti risultano dal totale degli elettori iscritti diviso per il numero totale dei rappresentanti.

Tal numero di voti necessari vien stabilito col decreto che convoca i Comizi della nazione.

Art. 10.

Tutti i candidati che non avranno raggiunto il numero di voti stabilito ed avranno ottenuto più di duemila voti, entreranno in ballottaggio.

Art. 11.

Niun rappresentante della nazione, può, sotto alcun titolo, percepire stipendio sul bilancio dello Stato.

Con l'accettazione del mandato rimane sospeso qualunque assegnamento per impiego o indennità o pensione a loro beneficio.

Art. 12.

Nessun deputato può essere chiamato ad ufficio retribuito durante il tempo della Legislatura, od un anno oltre.

Art. 13.

Rendendosi vacante un posto di deputato si procede alla nuova elezione secondo le norme stabilite negli articoli 9 e 10.

Art. 14.

Ogni Legislatura avrà la durata di tre

anni. La Camera non potrà essere sciolta prima di due anni di vita.

Art. 15.

Il deputato che non avrà assistito per un mese intero alle sedute della Camera, senza legittimo motivo, è dichiarato decaduto.

Art. 16.

I deputati sono i Commissari del popolo, e come tali discutono le leggi, e le approvano, ma queste non hanno vigore se non dopo una votazione popolare *ad referendum*.

Art. 17.

Il popolo nell'esercizio della sua sovranità riunito in Comizio, accetta o respinge per *sì* o per *no*, scritto su d'una scheda, le leggi che riguardino modificazioni statutarie e trattati di alleanze e di pace e dichiarazioni di guerra votate dai suoi Commissarii e dal Senato.

Art. 18.

Quando una legge sarà proposta da un numero di cittadini equivalente a quello necessario per la elezione di un rappresentante del popolo, tal proposta dovrà essere discussa dalle Camere legislative.

Presidente. Onorevole Imbriani, quando sarà presente il ministro dell'interno si stabilirà il giorno in cui avrà luogo lo svolgimento della sua proposta di legge.

Imbriani. È mia e del deputato Pansini.

Presidente. Ma la paternità è sua per ora!

Svolgimento d'una proposta di legge.

Presidente. L'onorevole Comandù ha una proposta di legge da svolgere.

Se ne dia lettura.

Zucconi, segretario, legge:

Proposta di legge del deputato Comandù:

« Art. 1. Dal 1^o luglio 1894 le frazioni di Sant'Ilario con Pila, San Piero in Campo, Marina di Campo e Pianosa saranno separate dal comune di Marciana Marina e costituite in Comune autonomo con la denominazione di Campo nell'Elba.

« Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato a provvedere per l'attuazione della presente legge. »

Presidente. L'onorevole Comandù ha facoltà di svolgere la sua proposta di legge.

Comandù. Onorevoli colleghi, io sarò breve perchè la mia proposta è molto semplice ed ha poi il vantaggio di essere desiderata da tutti quanti gli interessati.

Si tratta di separare dal comune di Marciana Marina le frazioni di Sant'Ilario con Pila, San Piero in Campo, Marina di Campo e Pianosa, per costituirle in Comune separato con la denominazione di « Campo nell'Elba. »

Basterà semplicemente a persuadervi della opportunità della mia proposta, che io descriva la situazione topografica di questo Comune rispetto al capoluogo.

Marciana Marina si trova sulla costa nord dell'isola dell'Elba. Il monte Capanne, alto 1019 metri sul livello del mare, la separa dalle tre frazioni situate sul versante opposto, che sono distanti dal capoluogo 18 chilometri. Sicchè ogniqualvolta i loro abitanti debbono sbrigare qualche cosa alla sede del Comune, sono obbligati a fare 36 chilometri. E questo per mostrare quanto siano difficili le relazioni tra quelle frazioni e la sede del Comune.

In quanto riguarda gli interessi, questi sono assolutamente diversi; perchè il comune di Marciana Marina vive assolutamente di vita propria, avendo belle ed ubertose campagne e sufficienti prodotti della sua marina. Il suo commercio poi lo svolge verso il continente e verso il capoluogo del circondario. Invece le frazioni poste al sud dell'isola, commerciano per via di mare se hanno bisogno di provvedersi di qualche oggetto, o per via di terra andando al capoluogo del circondario, ma mai al capoluogo del Comune.

Per questo non vi ha alcuna difficoltà per la separazione; anzi essa è desiderata da tutti. Anche l'isola di Pianosa viene a trovarsi naturalmente aggregata al nuovo Comune, perchè le sue relazioni non sono mai con Marciana Marina ma con la Marina di Campo, dalla quale dista appena 11 miglia; mentre da Marciana Marina sarebbe distante 20 miglia.

Dividendo il presente Comune in due, le tre frazioni formerebbero un Comune di 3000 abitanti, mentre Marciana Marina resterebbe con 2500 abitanti. Il comune di Marciana Marina poi, con un bilancio di 37,000 lire potrebbe provvedere ai suoi interessi particolari; mentre le frazioni costituite in Comune potrebbero meglio provvedere ai loro propri bi-

sogni, perchè verrebbero ad avere un bilancio di lire 45,000, per esse sufficiente. Il Consiglio comunale deliberò questa separazione e lo stesso Consiglio provinciale ne riconobbe la necessità. Mi pare quindi di aver dimostrato abbastanza la utilità e necessità di questa proposta di legge.

Mi rimane ora da spiegare perchè la legge oltre ad essere necessaria, sia anche urgente. Il comune di Marciana Marina è retto da un commissario regio, perchè gli elettori nella estate passata dichiararono che non volevano più eleggere il Consiglio comunale. Il Governo allora fu costretto a mandare questo commissario regio. Dopo sei mesi si rifecero le elezioni; ma, nonostante tutti gli incitamenti, degli elettori non ne andarono alle urne che tre. Quindi il commissario regge quel Comune da otto mesi; e ciò parmi che renda ben manifesta anche la urgenza della mia proposta di legge. Confido quindi che la Camera vorrà prenderla in considerazione.

Presidente. L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Il Ministero consente che sia presa in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Comandù.

Avendo fatto gli studi necessari, ho trovato che realmente, e con beneficio dell'amministrazione, può farsi il distacco domandato dall'onorevole collega.

Presidente. Il presidente del Consiglio consente che sia presa in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Comandù.

Chi è d'avviso che debba prendersi in considerazione questa proposta di legge, si alzi.

(La Camera delibera di prenderla in considerazione).

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

Non essendo presente l'onorevole ministro dei lavori pubblici, per rispondere alle interrogazioni degli onorevoli Brunialti e Imbriani, do facoltà di parlare all'onorevole ministro dell'interno per rispondere a quest'altra interrogazione dell'onorevole Imbriani-Poerio « Circa il barbaro modo di trasporto dei detenuti tradotti dalla forza pubblica. »

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. L'onorevole Imbriani si compiace di dipingere coi più neri colori tutto ciò che si fa in Italia dall'autorità e dai suoi dipendenti.

Il trasporto dei detenuti si fa conformemente al regolamento 1° maggio 1892, firmato dagli onorevoli Nicotera e Pelloux, allora ministri, ai quali nessuno vorrà attribuire un animo feroce. *(Si ride).*

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. Il ministro dell'interno dice che io critico tutto ciò che si fa in Italia dall'autorità; ebbene, non è colpa mia. Forse egli stesso ignora come si trasportano i prigionieri, altrimenti avrebbe usato altro linguaggio.

Si trasportano in modo da fare invidiare i metodi dei Borboni e dell'Austria. *(Mormorio).* Proprio: da farli invidiare! Si trasportano con le manette e legati con catene.

Voce. Se no scappano. *(Si ride).*

Imbriani. Ebbene, sentirete come si trasportano e spero che il sorriso non sfiorerà più le vostre labbra e che un altro sentimento invaderà l'animo vostro.

Quando sono ammanettati si avvincono con catene intorno alle braccia, e nei trasporti di mare si cacciano nella stiva e vi si lasciano così tutto il tempo che dura il viaggio.

Non si tolgono loro le manette, neppure per permettere loro di fare le loro occorrenze naturali; *(Si ride)* debbono farle, ammanettati. Debbono vomitarsi addosso, soffrendo il mal di mare...

Una voce a destra. Soffrano...

Imbriani. Chi è che dice: soffrano?...

Presidente. Onorevole Imbriani, continui.

Imbriani. Io auguro a chi ha pronunziate quelle parole, di soffrire in tal modo! *(Si ride).*

Presidente. Non badi alle interruzioni!

Imbriani. Ho visto, pochi giorni fa, uno di questi convogli, e vi assicuro, signor ministro, che mi sono sentito proprio vergognare per i metodi usati nel mio paese. Erano i poveri condannati di Marineo e di Terrasini, condannati dai vostri tribunali di guerra, i quali venivan trascinati lunge dalla loro terra natia, che è la vostra...

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. La mia terra è l'Italia. *(Bravo!)*

Imbriani. La terra comune è l'Italia; ma là specialmente, là siete nato voi.

Crispi, ministro dell'interno. È un caso l'essere nato là.

Imbriani. Allora vi risponderò che è un caso essere italiano. (*ilarità*). Potevate nascere in Russia.

Crispi, ministro dell'interno. Perché siete nato in Napoli voi? Lo sapete?

Imbriani. Non è una ragione.

Io mi sento affezionato alla mia terra natia, e ringrazio il fato che mi ha fatto nascere là, come lo ringrazio d'avermi fatto nascere italiano.

Ora, il ministro dell'interno, per unica risposta presenta il regolamento.

Crispi, ministro dell'interno. È naturale!

Imbriani. Ma, se è un regolamento degno dello Czar, mutatelo.

Ma io non credo che il regolamento prescrivere che i detenuti si debbano tenere in stiva, che si debbano mettere così alla tortura; perchè, se così fosse, avrei il diritto di dirvi che è un regolamento da briganti dell'ordine, ma da briganti.

Io so che quando ho visto quegli infelici, accusati chi sa come, condannati chi sa come, quei poveri contadini strappati alle loro famiglie, trascinati in quel modo, ho provato qualche cosa che mi fece maledire la possibilità di simili vergogne. (*Si ride*).

Crispi, ministro dell'interno. Non è mio il regolamento.

Imbriani. Quando si sorride all'annuncio di questi fatti, bisogna dire che non si è in un'Assemblea italiana. (*Rumori*).

Presidente. Onorevole Imbriani!

Imbriani. A queste cose barbare ed indegne, deve provvedere chi presiede al Governo dello Stato; ecco perchè ho fatto la mia interrogazione.

Prinetti. Chiedo di parlare per fatto personale.

Imbriani. Quando degli infelici vengono posti in balia di marescialli dei carabinieri che a volte sono vere tigri! (*Oh! oh! — Rumori*).

Presidente. (*Con forza*). Onorevole Imbriani, io debbo biasimare severamente queste sue parole; perchè Ella offende un Corpo veramente benemerito, che espone sempre la propria vita per proteggere quella degli altri cittadini! (*Approvazioni*).

Imbriani. Puniteli quando mancano e non ostinatevi a difenderli ad ogni costo!

Presidente. Onorevole Imbriani, non faccia esagerazioni.

Imbriani. Non sono esagerazioni. È la pura verità ciò che ho detto.

Osservo al signor ministro che ci sono certamente anche uomini umani; ma il lasciare degl'infelici all'arbitrio di altri, disumani, e, onorevole signor presidente, ce ne sono e non pochi... è una cosa indegna di uno Stato civile.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Il regolamento non è mio.

Esso è, come ho detto all'onorevole Imbriani ed alla Camera, del 1^o maggio 1892. Gli autori egli li conosce.

L'obbligo di porre le manette lo troverà in tutti i regolamenti di tutti i paesi. Certamente, l'onorevole Imbriani non ha visto come si traducono i detenuti negli altri paesi, anche nei più liberi.

I carabinieri hanno l'obbligo di tradurli in quei modi che il regolamento prescrive. Hanno, inoltre, l'obbligo d'impedire che avvengano evasioni; e quando i detenuti sono tradotti sopra i vapori, naturalmente, siccome c'è molta gente in viaggio, le precauzioni, debbono essere maggiori.

Ma l'onorevole Imbriani, come dissi un momento fa, si compiace di dipingere con neri colori tuttociò che avviene tra noi...

Imbriani. No, no.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Sì, sì; questo è il suo sistema, la sua indole, l'anima sua.

Imbriani. Siete in errore; non è; no!

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. È la verità!

Imbriani. Respingo assolutamente queste vostre parole. Non avete diritto di scrutare l'animo mio, di far supposizioni, di far processo alle intenzioni!

Presidente. Non interrompa, onorevole Imbriani.

Imbriani. Non gli lasci dire delle insolenze. Lo richiami all'ordine.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Non dico insolenze; giudico le vostre parole, gli atti vostri.

Imbriani. Respingo i vostri giudizi quando

sono falsi. Accetto quelli di chiunque, quando sono veri.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. I giudizi li faccio per il paese non per voi: nè m'importa che voi li accettiate o no.

Imbriani. Il paese mi giudica meglio di voi e da lui solo aspetto il giudizio.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Ad ogni modo, finchè sono a questo posto, non permetterò che siano offese, nè le leggi scritte nè quelle di umanità; farò quindi tutto il possibile perchè, pur adempiendo il loro dovere, gli agenti usino una severità umana.

Aggiungo ora, non per voi, onorevole Imbriani, ma per la Camera, che studierò questo regolamento del 1892, e se vi troverò disposizioni che urtino colla civiltà, lo modificherò.

Presidente. Siccome l'onorevole Imbriani fa parte della Camera, così questa dichiarazione è anche per lui. *(Si ride)*.

Imbriani. Non m'importa! Lascio passare!

Presidente. L'onorevole Prinetti ha facoltà di parlare per fatto personale.

Prinetti. L'onorevole Imbriani ha raccolto, non una mia interruzione, chè non merita neppure questo nome, ma una mia esclamazione.

Ora, dico francamente, io non ho potuto trattenere la mia esclamazione, quando ho udito l'onorevole Imbriani intenerirsi per detenuti che soffrono il mal di mare. Ma, Dio mio, molti, io per il primo, soffrono il mal di mare e non c'è nessun Governo che si incarichi di non farcelo soffrire! *(Si ride)*.

Imbriani. Detenuti politici e detenuti per reati comuni, l'umanità ha i suoi diritti!

Prinetti. Io vorrei che l'onorevole Imbriani, il quale ha degli slanci alti di umanità e di patriottismo, non sciupasse questo patrimonio di sentimenti intenerendosi eccessivamente per chi, dopo tutto, ha offeso le leggi dello Stato.

Imbriani. Chiedo di parlare per fatto personale.

Presidente. Ne ha facoltà.

Imbriani. Io mi permetto di rispondere due parole al deputato Prinetti, il quale, mi pare, non ha compreso, o non ha voluto comprendere, alcuni sentimenti da me espressi; perchè qui non si tratta di mal di mare, si tratta di gente la quale è tenuta legata, ammanettata, incatenata in fondo ad una stiva in modo incivile.

Non cerchi di palliare, deputato Prinetti...

Prinetti. Domando di parlare. *(Oh!)*

Imbriani. Se realmente avete dei sentimenti gentili, dovrete riconoscere che la mia parola non è sciupata trattandosi di un argomento siffatto.

Quanto poi alle parole pronunziate dal presidente del Consiglio, io non rilevo l'allusione scortese che egli ha voluto fare a me, la quale non fa torto a me, ma fa torto a qualche altro; e prendo atto volentieri delle sue promesse sperando che ad esse risponderanno gli atti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti. Ma lo prego....

Prinetti. Io credo proprio che se ho una qualità, o un difetto, è quello di non palliare il mio pensiero.

Ho fatto un'esclamazione proprio quando l'onorevole Imbriani ha parlato di mal di mare ed ha deplorato che questa povera gente vi sia soggetta...

Imbriani. Ma applicate la tortura, allora! *(Rumori)*.

Presidente. L'interrogazione dell'onorevole Imbriani è esaurita.

Discussione del disegno di legge diretto a modificare le leggi sul Credito fondiario.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni alle leggi sul Credito fondiario dei 22 febbraio 1885 e 17 luglio 1890.

L'onorevole ministro accetta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

Boselli, ministro di agricoltura e commercio. Accetto.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge.

Zucconi, segretario, legge: *(Vedi Stampato n. 246-A.)*

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Di San Giuliano. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Di San Giuliano. Ho chiesto di parlare per rivolgere all'onorevole ministro d'agricoltura e commercio piuttosto un'interrogazione che una raccomandazione, sopra un argomento che, se ho ben letto il disegno di legge, non trova luogo in alcun singolo articolo.

La Commissione ha giustamente ed opportunamente raccomandato al Governo di far uso della facoltà, anzi, a mio giudizio, del dovere che gli dà l'articolo 26 della legge del 1890, di provvedere a quelle regioni del Regno che sono prive di un istituto proprio di Credito fondiario.

Non è la prima volta che io ho l'onore di occuparmi di questa grave questione alla Camera. Alcune parti d'Italia sono prive di istituti di Credito fondiario; se la memoria non m'inganna, la Sardegna ne è priva da più tempo e per vicende indipendenti dalla volontà del legislatore; non così l'Italia meridionale e la Sicilia.

Queste parti d'Italia avevano due istituti regionali di Credito fondiario: il Banco di Napoli e quello di Sicilia.

La legge del 10 agosto 1893 tolse a questi due Istituti la facoltà di fare operazioni di Credito fondiario. Non so che cosa sia avvenuto nell'Italia meridionale, ma in Sicilia accadde questo, che i deputati, i quali, o facevano parte, come l'onorevole Finocchiaro-Aprile ed io, del precedente Ministero, o votarono quella legge, sono stati denunciati pubblicamente da un collega, e da altri, quali traditori della patria.

Ebbene l'accusa non è giusta; poichè è incompatibile, senza alcun dubbio, con la facoltà di emissione, l'esercizio del Credito fondiario; ma, nello stesso tempo, in cui il Governo accettava la proposta, non sua, ma della Commissione, di togliere agli Istituti di emissione la facoltà di esercitare il Credito fondiario; iniziava le trattative e gli studi per dotare di altri istituti di Credito fondiario le Province, le quali ne venivano private per effetto di quel disegno di legge, che adesso è legge dello Stato.

Alcun tempo fa, e proprio nei primi giorni, nei quali l'onorevole Boselli aveva assunto la direzione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, io gli chiedevo se egli fosse o meno disposto a continuare gli studi e le trattative iniziate dal suo predecessore per dotare al più presto possibile le Province meridionali e la Sicilia di Istituti regionali di Credito fondiario, e, se la memoria non mi induce in errore, io gli dicevo anche che avevo poca fiducia nella possibilità che l'Istituto nazionale di Credito fondiario esercitasse colà una azione così larga

e così intensa, come era ed è richiesta dalle condizioni della economia rurale di quelle due regioni.

L'onorevole ministro, con quella cortesia, che gli è abituale, con quel sentimento patriottico, che certamente alberga nell'animo suo, con quell'affetto, che egli ha per tutte le parti del Regno, prometteva che avrebbe continuato le trattative e gli studi iniziati dal suo predecessore, e che avrebbe fatto ogni sforzo per raggiungere presto un risultato soddisfacente; ed io questo risultato attendeva da un giorno all'altro.

Ma il fatto che la Commissione, la quale ha esaminato il disegno di legge, che ci sta dinanzi, e che ha avuto, almeno debbo crederlo, occasione recente di scambiare idee coll'onorevole ministro, abbia creduto opportuno di rivolgergli una nuova raccomandazione in proposito e di proporre alla Camera un ordine del giorno, purtroppo questo fatto io debbo interpretarlo nel senso che gli studi e le trattative dell'onorevole ministro (che egli certamente avrà fatto, posto che aveva promesso di farli), non abbiano condotto ad un pratico risultato. Ora, francamente io debbo dire all'onorevole ministro che non vorrei che egli ripetesse oggi quelle stesse frasi che mi disse alcuni mesi fa. Alcuni mesi fa era perfettamente nel suo diritto, anzi nel suo dovere di rispondere con frasi generiche poichè, avendo assunto da pochi giorni la direzione del suo Ministero, evidentemente non poteva fare altro che esprimere buoni propositi; ed io allora mi dovetti dichiarare soddisfatto delle sue risposte.

Ma oggi, dopo tanti mesi ch'egli dirige, e così bene, il suo Ministero, quelle stesse frasi che allora erano una gradita e cortese promessa, adesso sarebbero interpretate, se non da me, che tanto lo stimo, ma certo dalle popolazioni interessate, come un'ironia, involontaria sì, ma nei suoi effetti pratici pur sempre un'ironia. Ed io vorrei che l'onorevole ministro per il primo si convincesse che tanto io, quanto gli altri deputati, sì meridionali come siciliani che insistiamo su questo argomento, non lo facciamo già unicamente per adempiere ad un dovere del nostro ufficio, e ancor meno per un meschino calcolo elettorale, ma lo facciamo perchè abbiamo la profonda convinzione che sia necessario, specialmente in Sicilia, provvedere a questo bisogno, se vogliamo realmente, non

dirò eliminare, ma almeno attenuare le cause di quel malessere economico e di quel malcontento politico che disgraziatamente affliggono quella nobile parte del Regno.

Noi ci impensieriamo, e giustamente, delle condizioni delle classi lavoratrici nell'isola di Sicilia. Ma l'onorevole ministro non può disconoscere che qualunque provvedimento, che direttamente miri a migliorare le condizioni dei lavoratori in Sicilia, non potrà raggiungere la sua piena efficacia, se contemporaneamente, non si cerca di migliorare altresì la condizione veramente lamentevole dei proprietari di terre.

L'unica fonte di ricchezza per la Sicilia è l'agricoltura; o se non l'unica, certamente la principale. Nessun problema sociale che si riferisca ai rapporti tra possidenti e lavoratori può essere sodisfacentemente risolto in Sicilia per mezzo dell'azione diretta e coattiva dello Stato, se, contemporaneamente, non si cerca di facilitare la trasformazione agraria; di aumentare la produzione agricola dell'isola. Ora come mai è possibile che questo avvenga, quando i proprietari, che sono pur quelli che, finchè dura l'ordinamento sociale presente, dovrebbero prenderne l'iniziativa, sono, come in Sicilia, oberati da un debito ipotecario, che eccede di gran lunga la quota proporzionale che alla Sicilia dovrebbe spettare, in ragione della sua popolazione e della sua ricchezza? Basta il dire che, nell'ultimo decennio, mentre il debito ipotecario nel resto del Regno è aumentato nella proporzione del 35 per cento, in Sicilia è aumentato nella proporzione del 48 per cento, e che il tasso dei capitali è nell'isola nostra così elevato, che sembra perfino un grande beneficio il Credito agrario, quale è esercitato dal Banco di Sicilia, che, pure, tutto sommato, viene somministrato al 7 e mezzo per cento.

Ora è evidente che nessun progresso agrario, nessun miglioramento reale nella condizione, sia dei proprietari come dei lavoratori, e nelle loro vicendevoli relazioni, è possibile, se prima non si facilita ai proprietari rurali dell'isola nostra la conversione di questo debito ipotecario che priva i proprietari della terra di tutti i mezzi necessari per potere, non solo compiere trasformazioni agrarie, ma altresì esercitare una cultura meno depauperante e più razionale ed intensiva; per cui credo, e ne sono profondamente convinto, come ho detto più volte, che, se a questo non si

provvede presto, noi avremo, fra non guari, dolorosi fatti nell'isola nostra.

Mi duole di dover fare più volte la parte ingrata di Cassandra; ma pur troppo ho la profonda convinzione che, se ai giusti, ai saggi, ai patriottici provvedimenti, che ha adottato l'onorevole Crispi per ristabilire il rispetto alle istituzioni e per reprimere i tentativi di rivolta, non si fanno seguire subito provvedimenti ugualmente efficaci nel campo economico; noi andiamo incontro ad eventi non meno dolorosi di quelli che si son avvertiti in sul principio dell'anno in corso.

Diligenti. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Diligenti. Assente, in questi giorni, dalla Camera, non ho potuto affatto prepararmi alla discussione di questo disegno di legge, che non credevo venisse in discussione proprio oggi.

Questo disegno di legge è di una grande importanza, perchè modifica una legge sul credito fondiario, le cui conseguenze per l'agricoltura, per la proprietà edilizia, per la ricchezza infine più considerevole del paese, ognuno può agevolmente apprezzare.

Io non mi occupo delle molte disposizioni che sono contenute negli articoli e che mirano a regolamentare diversamente la materia del credito fondiario, sebbene talune di esse mi paiano assai discutibili; mi occuperò soltanto dell'articolo 12, nel quale si può dire, veramente, *in cauda venenum*, perchè questo articolo non fa che ribadire una legge infausta per il paese e per l'economia nazionale, qual'è la legge del 17 luglio 1890; che io mi glorio di avere combattuta e di avere anche potuto, successivamente, concorrere a modificare per quella parte che avrebbe cagionato maggiore nocimento agli interessi del paese.

Quella legge mirava, come molti in questa Camera debbono rammentare, ad infeudare il credito fondiario ad un istituto di speculatori, le cui imprese hanno avuto la fine che tutti sanno, fine che si è resa nota in gran parte posteriormente alla legge: ciò che dimostra la ragionevolezza dell'opposizione che da me e da altri le fu mossa.

Orbene, questo monopolio che fu concesso ad una Società di speculatori, senza capitale e senza senno, come gli eventi hanno mostrato, oggi sarebbe scaduto, perchè codesti speculatori non hanno potuto eseguire la

disposizione della legge medesima all'articolo 3, cosa che pure da noi si prevede molto ragionevolmente, perchè non si poteva credere a versamenti di capitali che non erano disponibili.

La legge del 1890 prescriveva in fatto che al termine del triennio, da cui ora ci separano appena sette giorni, dovesse la Società portare il capitale a 50 milioni. La relazione poi esprimeva il convincimento che codesto Istituto, per potere rendere al paese quei servizi che i propugnatori di esso promettevano, avrebbe dovuto portare le sue operazioni alla somma di almeno 240 milioni. Ora, invece, che cosa è avvenuto?

L'Istituto non ha che 30 milioni di capitale, perchè altri 10 sono stati conferiti dalla Banca Nazionale con mutui già stipulati, come si notò nella discussione della legge; e non ha fatto mutui che per 31 milioni, da cui, difalcati questi 10 della Banca Nazionale restano 21 milioni.

In tre anni dunque questo grande Istituto, che doveva far risorgere l'agricoltura e la proprietà stabile, che doveva rigenerare la economia del paese, non ha concluso che 21 milioni di mutui.

Ma quando mai si è visto un risultato così meschino e così nocivo per il paese, a cui si è strappato, un monopolio, una concessione, che lo priva del beneficio di poter usufruire di altri Istituti rispettabili, come quelli che fortunatamente abbiamo, e che fino alla nuova legge avevano esercitato con tanta benemeranza l'Istituto del credito fondiario? Naturalmente le ragioni di questo risultato così disastroso si conoscevano e furono dette ampiamente quando si discusse la legge del Credito fondiario, e furono anche ripetute dopo che si cominciò a vedere l'esito che pur troppo doveva avere una concessione così ingiustificata. Quali erano gli enti, che dovevano concorrere alla formazione di questo Istituto di credito fondiario? Erano Stabilimenti di speculazione, che traversavano un periodo difficilissimo e che da tutti coloro che avevano occhi in testa si prevedeva che avrebbe dovuto finire con una catastrofe.

Io debbo necessariamente qui, per chiarire le mie parole, rammentare codesti fatti e codesti nomi. Non ho qui l'atto di concessione nè le discussioni di quel tempo perchè, ripeto, mi trovo impreparato a questa discussione; ma rammento troppo bene i fatti

e le cifre per poter cadere facilmente in errori. Che se la memoria non mi assisterà perfettamente, i miei non saranno che errori di poco conto.

La concessione dell'Istituto privilegiato di Credito fondiario fu data in parte al Credito mobiliare, alla Banca Generale, al Banco Sconto e Sete di Torino, all'Immobiliare, ecc.

Ora sapete in quali condizioni si trovano oggi codesti Istituti? La Banca Generale ed il Credito mobiliare sono in moratoria e le loro azioni sono cadute a 70 e 50 lire; non diversamente procedono quelle dell'Immobiliare e del Banco di Sconto e Sete di Torino che sono pure oggi precipitate a 35 o 40 lire, insomma sono pressappoco dei non valori.

E, badate, il disastro è, dacchè fu attuata la legge del 1890, andato continuamente ingrossando come, ripeto, da tutti si prevedeva fuorchè dagli uomini del Governo che fecero quella improvvida, quella colpevole concessione. Anzi, allorquando la legge già votata dovè tornare alla Camera per la rinnovazione del termine per la concessione, essendo il primo termine utile scaduto, fu pure da me e da altri notato che le condizioni degli Istituti, concorrenti alla formazione del credito fondiario si erano già immensamente aggravate e fu quindi fatto sentire al Governo il dovere, il bisogno di arrestarsi su quella via perchè veramente la concessione non poteva essere che fatale al Paese invece che benefica, come si andava spacciando. Ma il Governo, come al solito, non dette ascolto alle nostre rimostranze, sebbene in quel frattempo altri uomini fossero saliti al potere.

Accolsero sì essi dopo vive discussioni qualche utile modificazione della legge, togliendo, fra gli altri, l'inconveniente gravissimo che ci era, che gli amministratori di questi Istituti così compromessi potevano divenire anche amministratori del nuovo Istituto di Credito Fondiario.

Ma questi miglioramenti parziali che furono introdotti, se poterono far sì che la legge riuscisse meno nociva di quello che sarebbe stata se si fosse mantenuta nella sua integrità, non poterono mutarne la sostanza che era pessima.

E difatti, in conclusione, quale ne è stato il risultato?

Mentre si attendeva, ripeto, che questo Istituto facesse tornare da morte a vita l'agricoltura e la proprietà edilizia che traversa una

crisi così dolorosa, e si sperava che potesse fare una larga emissione di cartelle, senza di cui è irrisorio qualunque credito fondiario, invece esso non ha potuto emettere neanche una cartella, privo, come è interamente, di credito: ed è riuscito a concludere solo 21 milioni di mutui; mentre si diceva che questi mutui sarebbero ascisi a tre o quattrocento milioni.

E ben ciò poteva essere se veramente l'Istituto fosse nato vitale o nelle condizioni in cui soltanto avrebbe dovuto nascere un Istituto di questo genere.

Il danno del paese è stato grave, gravissimo perchè questo è stato un altro colpo al credito, mentre era a sperarsi che una concessione di tanta importanza, da un Governo che avesse veramente curato gli interessi del paese non fosse data che a chi veramente la meritava e non a chi cercava di farne un colpo di pessima speculazione.

Ed è riuscito di grave danno al paese fors'anche maggiormente perchè ha paralizzato l'azione degli altri provvidi Istituti di credito fondiario, che già funzionavano in tutta Italia e che, con quella pessima legge, sono stati forzatamente ricacciati nelle loro zone. E, a provare quel che dico, bastano queste cifre cherilevo da un eccellente libriccino che, fortunatamente, mi è capitato in questo momento, essendomi stato favorito, per la posta, da una persona che si occupa, con molto studio e con molta intelligenza, di questo argomento, l'avvocato Sacerdoti di Casal Monferrato. Ebbene, mentre, nel 1890, quando ancora non funzionava la nuova legge la quale ha avuto la sua attuazione, pel nuovo Istituto privilegiato, se non sbaglio, col 1892, le operazioni di credito fondiario asciesero a 54 milioni, e nel 1891 a 57 milioni, sapete a che cosa si sono ridotte nell'ultimo esercizio, ossia nel 1893? A 27 milioni: a meno della metà del 1891. E questo (naturalmente, s'intende) perchè gli altri Istituti, che esercitano ottimamente il credito fondiario, non possono esercitarlo oggi, fuori della loro antica zona. La Cassa di risparmio di Milano, per esempio, quell'Istituto che tutti sanno, che gli stranieri ci invidiano, e che fu giudicata, da un Governo che non voglio qualificare, indegna di operare fuori della sua sede naturale, al confronto di una società di speculatori senza quattrini, la Cassa di risparmio di Milano, dico, ha dovuto per quella

insana legge troncàre le sue operazioni al di fuori del Lombardo-Veneto. Quell'Istituto, così provvido, non ha potuto più operare in nessun'altra parte d'Italia. Quell'Istituto, così saggio, e per giunta, così modesto, come sono tutti i saggi e tutti i forti, non si è, è vero, curato di vedersi togliere questo diritto che gli aveva concesso, con grande beneficio del paese, la provvida legge del 1885, e si è ristretto molto serenamente nella sua antica sede, ma necessariamente con ciò le sue operazioni hanno pur dovuto limitarsi. E lo stesso è avvenuto degli altri enti morali che, come ho detto, avevano egualmente esercitato il credito fondiario come un servizio pubblico, con grande utile del paese.

Del resto, a mostrare le gravissime conseguenze che può portare una legge buona o cattiva, in questa importantissima materia mi permetterò citare altre cifre che si riferiscono, le prime, all'epoca in cui il credito fondiario funzionava in forza della legge del 1866, legge che pure voleva che ciascun Istituto disimpegnasse un tale servizio soltanto entro la propria zona, e altre cifre del periodo successivo in cui con la legge del 1885, che era legge di libertà, furono autorizzate ad uscire da questa zona. E finalmente l'ultimo periodo in cui in cotesti angusti confini furono quegli enti morali ricacciati, a beneficio di questo nuovo Istituto privilegiato. Dall'anno 1867 al 1877, adunque risulta che furono fatte operazioni di credito fondiario per 163,200,000 lire. Dall'anno 1877 al 1885 ne furono fatte per 334,162,491. Un aumento certo rispettabile cotesto, ma sapete qual fu quello dal 1886 al 1889, ossia in soli quattro anni, dopo la legge liberale del 1885, che permetteva a cotesti Istituti che avevano fatto ottima prova, che disponevano di grandissimi capitali perchè godevano dell'intera fiducia del paese, di fare operazioni in tutta Italia? In soli quattro anni coteste operazioni asciesero a 497,807,000 lire, circa il quadruplo di aumento.

Venne infine l'ultimo periodo, quello del nuovo privilegio, proposto e sostenuto così tenacemente dal ministro Giolitti con la legge del 17 luglio 1890. Ebbene, in questo ultimo periodo, di quattro anni come il precedente, le operazioni si sono ridotte a 172,158,000 lire, ossia molto meno della metà. È un vero disastro, una vera *degringolade* del Credito fondiario nel nostro paese.

Certo dovremmo rallegrarci di questa diminuzione, se essa mostrasse che la nostra agricoltura, la nostra proprietà stabile non hanno più bisogno di far debiti. Ma invece è tutto il contrario, che è vero, o signori. Il debito ipotecario nel nostro paese, in questi ultimi anni, e pur dopo che da codesta legge sono state impedito le vaste operazioni precedenti, è salito con una progressione desolante. Infatti esso che era al 1887 di 8 miliardi, 218 milioni e rotti, è salito al 1890 a 9 miliardi, 227 milioni e rotti. Al 1892, finalmente, (e badate che parlo del solo debito ipotecario fruttifero) ci troviamo di fronte a 9 miliardi e 675 milioni.

Dunque la causa dell'arrenamento del Credito fondiario non è che il bisogno del Credito si sia fatto men vivo, ma è l'impossibilità di operare con ottimi Istituti i quali potevano offrire le migliori condizioni possibili e che pure sono stati privati di questa facoltà al di fuori del loro ristretto territorio; è la impossibilità poi molto maggiore di operare con un istituto il quale evidentemente non ha capitali, e che mentre avrebbe dovuto effettuare dei mutui per 200 o 300 milioni si è fermato a 21. Ciò che non sarebbe avvenuto se avesse potuto fare appello al credito per dieci volte il capitale versato come potrebbe e dovrebbe fare un solido istituto di Credito fondiario.

Ma purtroppo esso non si è nemmeno sognato di fare una cosa simile; perchè le azioni dei suoi fondatori è noto che fino dalla sua nascita perdevano il 40 od il 50 per cento ed oggi giungono a perdere il 90 od il 95 per cento.

E come era possibile che simili fondatori e raccomandanti si facessero a chiedere al paese ed all'estero un così largo concorso di capitali non potendo offrire nessuna garanzia? Questo mostra veramente la leggerezza suprema con cui si procede tra noi in questa gravissima materia del credito. Questo spiega i disastri a cui è andato soggetto il paese, perchè veramente non si poteva mai immaginare dei peggiori nemici della patria una non intelligenza, un abuso del credito come si è fatto da noi, anche con questa improvvida concessione di cui sono costretto ancora a parlarvi.

E potrei anche citare altri inconvenienti che sono nati oltre la mancanza di ogni appoggio all'agricoltura ed alla proprietà stabile per il difetto di capitali. Questa società ha preteso, mi dicono (ed io per questa parte ri-

ferisco le cose con beneficio d'inventario e spero anzi che l'onorevole ministro possa smentirmi) di poter offrire questi capitali che non aveva, e così ha accettato le domande di molti mutui che le sono state presentate; perchè il bisogno, come ho detto, nel paese si inasprisce anzi che attenuarsi, come sarebbe desiderabile.

Ebbene, la massima parte di queste domande si sono dovute quindi respingere, perchè mancava il capitale; ma mi si dice che si sieno però trattenute le anticipazioni delle spese, che i mutuatari debbono fare! E ciò ha naturalmente arrecato i più indebiti danni e il più gran malcontento contro chi li permette.

Faccio notare inoltre che a codesto istituto, il quale ha così bene corrisposto all'aspettativa del Governo e della Camera, come a quella del paese; si sono fatte, e si mantengono anche con la legge attuale, condizioni più vantaggiose per esso, e quindi più gravose pei debitori e per l'economia nazionale, di altri istituti che presentavano garanzie troppo maggiori.

Si è stabilito il rimborso di 45 centesimi per cento lire per le spese di registro ed altre che occorrono per stipulare i mutui, ed ora si crede fare un gran che ribassandole di 5 centesimi, mentre la Cassa di risparmio di Milano ha sostenuto sempre con soli 22 centesimi cotesto servizio. Questa e molte altre disposizioni di quella deplorabile legge dimostrano, che chi la propose e la fece votare, non mirò in nessuna maniera all'utile del paese, ma sibbene all'utile di cotesti pochi e sciagurati speculatori, che si voleva sottrarre a inevitabili ruine.

L'onorevole Di San Giuliano ha fatto un caldo appello all'onorevole ministro d'agricoltura e commercio per estendere il beneficio del Credito fondiario alla sua diletta isola ed alle Province meridionali in genere, se ho bene inteso. Ma come vuole egli che si possa estendere cotesto beneficio, con un Istituto che non funziona per la buonissima ragione che non ha capitali? *Ma nemo dat quod non habet.* L'onorevole Di San Giuliano si unisca piuttosto a me per pregare il Governo a ritirare quella infausta concessione, a rompere i limiti assurdi delle zone in cui sono stati rinchiusi così ingiustamente e così funestamente pel paese, gli altri benemeriti Istituti; allora forse le ragionevoli e patriottiche sue aspirazioni potranno essere soddisfatte. Ma nelle condizioni attuali, egli, intelligente

com'è, non può nutrire alcuna illusione in proposito.

E l'occasione, io l'ho già accennato fin da principio, per abrogare quella infausta legge sarebbe capitata oggi, e non intendo veramente neppure come l'articolo 12 sia fattura di una Commissione di cui fanno parte persone che credo debbano essere al corrente abbastanza degl'interessi del nostro paese.

Quell'articolo 12 infatti propone di prorogare la concessione all'Istituto che ho descritto, concessione da cui sarebbe decaduto fra brevissimi giorni, poichè non si è messo in regola coll'articolo 3 della stessa legge del 17 luglio 1890, d'una legge pur fatta tutta a suo esclusivo beneficio.

Quella legge, ripeto, esigeva il completamento del capitale in 50 milioni; ed oggi, con questo articolo, di cui io proprio non so rendermi conto, come dicevo, si concede una proroga di 3 anni, entro i quali il versamento del capitale dovrà farsi, anche quando l'ammontare delle cartelle fondiari emesse, non raggiunga 5 volte il capitale versato.

Ma questo, onorevole ministro e onorevole Di San Giuliano, è lo stesso che rendere assolutamente derisorio tra noi il Credito fondiario!

Il Credito fondiario, mi pare che l'abbia accennato anche l'egregio preopinante, si basa sulla emissione delle cartelle fondiari, perchè il capitale dell'Istituto è troppo meschino e quasi ridicolo per poter permettersi il vanto di fare importanti e decisive operazioni di questo genere per tutto il Regno d'Italia.

Fossero pure 50 milioni tutti versati, mentre nol sono, perchè, non fosse altro, vi sono ancora 10 milioni di non versato e 10 milioni di mutui, già eseguiti dalla Banca Nazionale, ma che cosa sono 50 milioni per il Credito fondiario di uno Stato grande come il nostro? Sono proprio una goccia d'acqua nel mare.

Di fronte agli ottocento milioni, che formano il resto delle altre operazioni di Credito fondiario, come si fa a concedere il monopolio, come si fa a concedere la facoltà di operare in tutto il Regno a questo meschinissimo Istituto, togliendo invece cotesta facoltà a tutti gli altri, che lo superano 20 volte e più per la cifra delle operazioni?

E non parlo del credito che esso non ha e che gli altri hanno fiorentissimo. Dunque io credo che quella aggiunta, che si fa in

questo comma secondo dell'articolo 12, e che ha l'aria di stabilire quasi una garanzia, un miglioramento, non faccia che peggiorare d'assai la situazione, almeno per questi tre anni.

È certo infatti che coll'impedire agli altri Istituti di estendere le loro operazioni da un lato con la rinuncia per parte di questo che li sostituisce all'emissione delle cartelle, dall'altro, le operazioni per questi tre anni andranno ancora diminuendo, mentre forse si aggraverà ancora la mole del debito ipotecario italiano che, come ho già accennato, oggi disgraziatamente ascende a circa 10 miliardi.

Pur troppo v'è il bisogno che accennava l'onorevole Di San Giuliano, del Credito fondiario perchè le condizioni della produzione agricola sono gravissime e non possono che peggiorare con le nuove imposte che voi le serbate mostrando di non comprendere affatto la sua situazione.

L'agricoltura, fiaccata già dalle imposte, paga degli interessi usurari in molte parti di Italia, segnatamente in quelle di cui giustamente s'interessa l'onorevole Di San Giuliano.

Vi è pertanto bisogno di ridurre questi enormi interessi, di procurare, per quanto è possibile, cotesta riduzione, se si vuol salvare il paese da un vero e crescente disastro. Ma per far questo occorre disciplinare in un modo sapiente l'Istituto del credito fondiario: occorre creare una compagine che possa attirare veramente a sè i capitali del paese e possibilmente anche quelli dell'estero. Invece qui che cosa facciamo? Noi abbiamo un Istituto che, come ho detto, ci può invidiare l'Europa, quale è quello della Cassa di risparmio di Milano, che dà il denaro al 4 o 4.25 per cento, a poco più del 5 per cento con l'ammortamento.

E noi per tutta riforma impediamo a questo Istituto di funzionare in Italia, com'è vi era stato pienamente autorizzato dalla provvida legge del 1885; ed obblighiamo i proprietari e produttori fondiari, che sono pure, come ben diceva l'onorevole Di San Giuliano, l'unica chiave del lavoro in molte parti d'Italia, a prendere il denaro a un saggio assai più elevato. E bastasse ciò! Noi li obblighiamo a dibattersi in difficoltà ancora maggiori perchè l'Istituto che dovrebbe fornire questo denaro non possiede affatto i capitali che si è dato a credere che avesse, e che si riconosce

anche colla legge attuale, che non varrà a procurarsi.

Dunque io credo che l'opera del Governo dovrebbe oggi essere ben altra che quella di accordare proroghe a chi si è mostrato indegno assolutamente della concessione del monopolio che ha ottenuto, soltanto nella falsa lusinga che potesse trovare i mezzi per soddisfare all'impegno assunto.

Il Governo oggi si mostra, per altra parte, molto severo, se dobbiamo prendere sul serio alcuni atti suoi di questi ultimi tempi, con altri Istituti che, abusando del credito, hanno condotto il paese ai disastri attuali.

Questo che fate adesso vorrebbe dire pertanto adoprare due pesi e due misure.

Voi avete un Istituto, dal quale vi siete ripromessi operazioni in questo periodo di tempo già trascorso, lo dice la relazione della legge del 1890, per 200 o 300 milioni, e non ne avete avute che per 21.

E dopo che sono così deluse tutte le più oneste e più ragionevoli aspettative, voi invece di adoperare la legge, molto benigna, perchè legge intesa principalmente ed esclusivamente all'utile di questo Istituto, voi accordate ancora una proroga di tre anni, che ben sapete che non potrà fruttarvi che nuove delusioni riuscendo soltanto a paralizzare ancora in questo tempo gl'interessi vitali dell'agricoltura, della produzione e del lavoro nazionale.

Parmi adunque che il Governo invece di fare approvare cotesto articolo 12, debba dare alla Camera e al Paese l'affidamento che studierà con attenzione questa gravissima materia del credito fondiario per farne poi la concessione ad altri Istituti che veramente la meritino.

Frattanto io credo che un rimedio opportunissimo e facilissimo sarebbe quello di togliere la limitazione delle antiche zone agli Istituti che prima esercitavano in tutta l'Italia in forza della elogiata legge del 1885, e permettere soprattutto che la Cassa di risparmio di Milano, la quale, meritamente, raccoglie così gran parte dei risparmi nazionali, possa riprendere le sue benefiche operazioni in ogni parte d'Italia.

A cotesto modo soltanto potrete scemare l'aggravio intollerabile dei proprietari; in quanto che, come accennavo, codesto Istituto assiso in un paese più prospero, più abbondante di capitali, può fare condizioni molto

più agevoli di quello che un Istituto, sorto o da sorgere in terreno assai meno grato. Non parlo di quello ch'esiste attualmente, perchè, ripeto, mi pare di dovere rammentare a questo proposito quel verso d'Ariosto che dice:

E il poverin, che non se n'era accorto
Andava combattendo ed era morto.

E non aggiungo altro.

Spero che il Ministero, persuadendosi della gravità eccezionale della situazione e dell'importanza straordinaria, che hanno le questioni del credito per il nostro paese in questi momenti, sopprimerà la brutta burla, che fu fatta al paese stesso colla legge del 20 luglio 1890.

Non si può qualificare altrimenti una legge, la quale, ripeto, in tre anni non ha procurato che 21 milioni di mutui ipotecari e che ha dato al paese un Istituto, in cui sono raccolti tutti gli infermi economici del nostro paese, come gli stabilimenti che sono in moratoria e il cui capitale, già versato, è ridotto oggi nei listini di Borsa appena ad un decimo del valore nominale.

Boselli, ministro di agricoltura e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Permetta, ci sono ancora due iscritti.

Boselli, ministro di agricoltura e commercio. Chiedo di parlare per fare alcune dichiarazioni.

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Boselli, ministro di agricoltura e commercio. Credo opportuno di parlare in questo momento, perchè, annunciando un articolo aggiuntivo concordato già con la Commissione, pare a me di corrispondere in gran parte ai desiderî dell'onorevole Di San Giuliano e di chiarire alcune obiezioni dell'onorevole deputato Diligenti, agevolando e abbreviando il corso della discussione.

L'onorevole Di San Giuliano ha ricordato oggi gli eccitamenti che già mi ha rivolto perchè non restino prive di credito fondiario talune regioni d'Italia, in cui oggi l'esercizio di esso è venuto a mancare.

L'onorevole Di San Giuliano desidera sapere che cosa io abbia fatto al riguardo da quando ho l'onore di presiedere al Ministero di agricoltura e commercio. Io ho continuato e riattivato le pratiche con i vari Istituti

esistenti in Italia, ma mi sono trovato di fronte a tre ordini di difficoltà. In alcuni Istituti trovai tendenze non molto espansive: taluni di quei grandi Istituti di credito fondiario, che meritamente furono lodati anche oggi, non amano di estendere la loro azione al di là delle Provincie che più da vicino conoscono, e dove credono di operare più sicuramente; alcuni altri, prima di darmi una risposta definitiva, desideravano che si conoscesse qual sorte venisse ad avere il presente disegno di legge, dipendendo, per quanto li riguarda, dalle maggiori o minori garanzie che la legge concede, decidere se era sicuro il loro tornaconto ad allargare la sfera delle proprie operazioni. Un'altra difficoltà io trovai in quella disposizione della legge del 1885 che prescrive che nessun Istituto di credito fondiario possa sorgere con un capitale inferiore a 10 milioni. Ora nell'articolo, concordato con la Commissione, da aggiungere alla legge che si discute, si verrebbe a stabilire, in primo luogo, in modo chiaro e preciso, che con Decreto Reale si può estendere la sfera d'azione degli attuali Istituti in quelle regioni d'Italia, dove vennero a mancare gli Istituti locali, sia per fatti anteriori, sia per la legge bancaria del 10 agosto 1893, e dove ora funziona il solo Istituto italiano di credito fondiario; ed in secondo luogo si darebbe facoltà al Governo del Re di concedere a nuovi Istituti locali l'esercizio del credito fondiario, ancorchè non abbiano un capitale versato di 10 milioni.

Credo che, se la Camera vorrà approvare queste nuove disposizioni di legge, le trattative alle quali ho accennato potranno essere condotte meno difficilmente a termine e che il voto ripetuto oggi dall'onorevole Di San Giuliano potrà essere adempiuto. Egli ha detto che desidera da me non delle semplici parole, che potrebbero essere interpretate come ironia, ma dei fatti. Questo articolo sarà l'inizio di fatti che spero non si faranno lungamente attendere.

L'onorevole deputato Diligenti parlò in questa discussione generale dell'articolo 12. Se vuole ne discuteremo, con maggiore ampiezza, quando quell'articolo verrà in discussione.

Intanto, ora, questo mi occorre di osservare: che il disegno di legge quale era venuto dinanzi alla Camera, conteneva l'articolo 10 del progetto Lacava, frammisto e confuso in mezzo a disposizioni di procedura ed assai

oscuro nella sua forma, il quale consentiva una proroga indefinita e senza alcuna condizione di corrispettivo da parte dell'Istituto italiano. L'articolo concordato ora colla Commissione provvede chiaramente, esplicitamente in proposito; limita la proroga a tre anni, e diminuisce di cinque centesimi i diritti che l'Istituto percepisce. A queste limitazioni si aggiunge l'altra disposizione da me accennata: che è ferma volontà del Governo di non lasciare alcuna regione del Regno col solo Credito fondiario italiano, ma di estendere in ciascuna regione o l'azione di uno degli Istituti già esistenti o di promuovere la formazione di nuovi Istituti locali di Credito fondiario.

Oggi la condizione delle cose, venuto a mancare il Credito fondiario del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e della Banca d'Italia, sarebbe aggravata ed il privilegio, di cui fruisce l'Istituto italiano, si trasformerebbe in vero monopolio, se non si pensasse a contemperarlo colla concorrenza, dovunque e sempre di un Istituto locale.

Io non entrerò nella storia dell'Istituto italiano di Credito fondiario, nè esaminerò le ragioni per le quali esso ha operato così parcamente.

L'onorevole Diligenti ha parlato di disastro.

Il giudizio non è conforme al vero; in luogo di disastro si può dire che i risultati non corrisposero alle speranze che si erano concepite sull'azione del nuovo Istituto...

Voce dal banco della Commissione. Un insuccesso.

Boselli, ministro d'agricoltura e commercio. Un eccesso di prudenza.

Diligenti. Prudenza forzata!

Imbriani. Non avevano quattrini!

Boselli, ministro di agricoltura e commercio. No, perchè non hanno impiegato neppur tutto il capitale versato, e non hanno emesso una sola cartella.

Diligenti. Sfido! chi l'avrebbe presa?

Boselli, ministro di agricoltura e commercio. Nè avrei consentito ad accordare la proroga del privilegio, quale era proposta, se non avessi considerato che, non essendosi emesse cartelle fondiarie, mancava in parte la ragione di accrescere il capitale. E d'altra parte che cosa accadrebbe se noi negassimo qualunque termine di proroga al privilegio che non è ancora decaduto? Con una operazione qual-

siasi l'Istituto può ancora essere in tempo a procacciarsi 10 milioni.

Ora, nelle condizioni presenti, quale interesse pubblico vi è per far sì che questo Istituto prenda altri 10 milioni di capitale, mentre noi non potendo giudicare dei criteri coi quali ha proceduto in questo periodo di eccessiva parsimonia, non avremmo poi il mezzo di render fruttifero questo nuovo capitale, come desidereremmo? Non credete invece che l'aver prorogato di soli tre anni il privilegio possa servire di ammonimento all'Istituto perchè, pur mantenendosi prudente quanto consente la natura degli affari che deve compiere, non manchi di esercitare una conveniente e ragionevole attività rispetto ai grandi interessi agrari del paese? Del resto, ancorchè gli si tolga il privilegio, non vuol dire che esso perda la concessione, la facoltà di operare, perde semplicemente il privilegio...

Diligenti. Funzionano gli altri!

Boselli, ministro di agricoltura e commercio.

Ciò appunto si otterrà con la proposta che nelle zone, che appartenevano agli Istituti che oggi cessano, si estenda l'azione degli altri Istituti, o sia promossa la erezione di nuovi Istituti locali.

Prego di considerare quale sarà la condizione di cose nella quale entriamo. Non è che si consacri il monopolio dell'Istituto italiano; si estenderà invece l'azione degli Istituti esistenti o si promuoverà quella di nuovi Istituti. Queste sono le ragioni per le quali, modificata la concessione, come la Commissione fece, si convenne di raccomandare all'approvazione della Camera l'articolo 12, e per le quali s'intese di formulare quell'articolo aggiuntivo del quale ho enunciato lo schema.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. Noi combattemmo la legge del 1890, e la combattemmo nel modo più deciso! La presentazione di questa legge è riparazione alle parole che ci venivano rivolte da quei banchi (*accenna ai banchi dei ministri*) e da certi giornali, i quali sostenevano la fondazione del nuovo istituto di credito fondiario. La legge presente, sotto il titolo di *Modificazioni alle leggi sul credito fondiario*, reca però il maggior vantaggio possibile a questo istituto che ha interamente fallito agli scopi per i quali fu istituito.

Allorquando si volle rinnovare la scaduta concessione, nel 1891, noi fummo al nostro posto nuovamente, e combattemmo nuova-

mente e risolutamente la legge funestissima, la quale, in verità, non valse a raggiungere lo scopo che volevano i suoi sostenitori.

Poichè i suoi sostenitori volevano principalmente che l'istituto si addossasse il credito dei fabbricati; volevano che servisse a sostenere quelle tali associazioni, dirò così, venute su senza denaro, e che speculavano unicamente sul danaro degli altri, sulla fede pubblica, e sul privilegio, e specialmente sulle immobiliari, e sul risanamento. Vivaci furono in proposito le discussioni nella Camera, e non mancarono le apostrofi contro i perenni intralciatori delle buone leggi, che poi, eravam noi, non mancarono gli ex-ministri (e ricordo il deputato Miceli) ad invocare, con frasi altisonanti, la fondazione di questo grande istituto, che doveva risanare tutti i mali dell'agricoltura. Notate, però, che i 100 milioni, che dovevano venire dall'estero, si erano ridotti a 5 milioni, i quali viceversa erano forniti da 55 case bancarie.

Ebbene, fu sostenuto che questi 5 milioni avrebbero vivificato il nuovo istituto, facendo crescere il titolo sulle piazze estere: e non solo, ma i 10 milioni di operazioni vulnerate, che portava come contributo suo la Banca Nazionale, furono ritenuti anch'essi come altra fonte vivificatrice.

E rammento alcune parole dell'ex-ministro Miceli il quale sosteneva che questa Banca nazionale la quale aveva per base il credito intero del paese, e radici profondissime, doveva essa sola servire all'ampliamento del nuovo istituto di credito fondiario.

Meno male che lo stesso deputato Miceli, due anni dopo è venuto ad esporci tutte le magagne della Banca Nazionale, e a dimostrarci come questo Istituto senza il nuovo privilegio dell'agosto 1893, sarebbe già fallito, e sarebbe in liquidazione, neppure in moratoria.

E bene diceva l'amico Diligenti poc'anzi: questo nuovo Istituto a quali fonti ha attinto la sua vita? Voi sapete quali sono le condizioni della Banca Generale, della Mobiliare, dell'Immobiliare, del Banco di sconto e sete, ecc. Or bene, ho guardato a quanto sono quotate al giorno d'oggi le azioni di queste Banche, ed ho trovato, le Immobiliari a 37 lire, le Generali a 76, le Tiberine di cui doveva servirsi la nuova Banca, a 15 lire, il Risanamento, che doveva sorgere sul nuovo Istituto, a 38 lire. E poi la Generale e il Mo-

biliare sono in moratoria, in semi-fallimento, e presto forse in liquidazione. Come potevano dunque oneste Banche semi-fallite essere le fonti a cui il nuovo Istituto doveva attingere la vita?

Ma v'è di più. Mi pare che v'erano altri banchieri, pronti a concorrere, per esempio, il Lazzaroni, concorreva, se la memoria non mi tradisce, per 5 milioni. Ed ora questi signori che non hanno adempiuto al loro compito, ora che il loro scopo è andato interamente fallito, che tuttociò che affermavano non si è realizzato, vengono a domandare una proroga, ed il Governo è disposto a concedergliela? In verità non comprendo questa maniera di condurre innanzi il credito del paese e di provvedere ai suoi bisogni. Io comprendo vi siano stati speculatori, come i direttori della fallita Tiberina, e del fallito Risanamento, i quali abbiano voluto fabbricare senza pagare un centesimo. Tutto ciò lo capisco, perchè essi, con la scorta della legge del 1885, cominciavano coll'ipotecare il suolo, costruivano il primo piano di una casa, poi lo ipotecavano ancora e così di seguito. Dopo aver preso queste sovvenzioni, veniva uno di quegli ingegneri comodi, il quale faceva la valutazione, e questa valutazione risultava il doppio ed anche più di quello che codesti speculatori avevano speso; di guisa che essi intascavano il di più e poco loro importava del resto.

Anzi i previdenti uomini si erano messi essi stessi alla testa dell'amministrazione del nuovo Istituto di credito fondiario. Senonchè questa volta la discussione servì a qualche cosa; dal combattere si ricava sempre qualche cosa. Nè la legge del 1885 fu applicabile all'Istituto ed alle sue operazioni, nè essi stessi furono ammessi nel Consiglio di amministrazione; ne furono anzi assolutamente esclusi; quindi per loro fallì il colpo. Fallito lo scopo il nuovo Istituto è rimasto atrofizzato. Si ha un bel dire da parte del ministro (ed io questa obiezione me l'aspettava) che gli amministratori dell'Istituto furono prudenti. Questa prudenza fu tanta e tale fino a che hanno potuto racimolare fra loro capitali, poichè essi hanno racimolato di qua, hanno racimolato di là e sono riusciti a mettere insieme questi ventun milioni.

Io non so neppure se vi sieno gli altri nove, signor ministro. Ne dubito forte. Sono diventato tanto scettico da dubitare anche della

totalità dei 21 perchè sono stati prestati scambiati ed acconciati fra loro che hanno dato questo risultato. Io vorrei che il signor ministro mettesse un po' più dentro il naso a queste faccende. (*Si ride*).

Vorrei conoscere se veramente fu effettuato il versamento dell'Immobiliare. Ne ha la certezza il ministro? Le sue investigazioni sono riuscite a provarlo? Perchè, vedete, sono cose di una delicatezza estrema; si tratta di dare una proroga ancora ad un Istituto che non avendo adempiuto agli scopi per i quali era stato istituito, si può considerare come fallito.

Su quali basi volete che vada innanzi questo Istituto di credito fondiario? Forse sopra i dieci milioni di mutui che ha recato la Banca Nazionale, e che sono anch'essi vulnerati?

Ma si dice: l'Istituto non è giunto nemmeno ad emettere le cartelle. Sfido io; chi le avrebbe prese quelle cartelle? Ecco la prima domanda. Quando si parli di Istituti come il Banco di Napoli, come il Banco di Sicilia; come la Cassa di risparmio di Milano, il Monte dei Paschi di Siena e l'Opera pia di San Paolo, allora capisco che le cartelle emesse di codesti Istituti trovino collocamento; ma questo nuovo Istituto, formato di enti falliti, con qual diritto emetterà cartelle? Qual presunzione si ha che esse possano essere collocate?

Ed ora la cosa si è fatta anche più grave, perchè, con la legge dell'agosto 1893, abbiamo perduto interamente antichi e potenti Istituti di credito fondiario i quali sono stati posti in liquidazione, come quello del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia, ed anche quello della Banca così detta d'Italia.

Ebbene, proprio in questo momento, volete dare una proroga a questo nuovo Istituto, che avete visto a che cosa è ridotto, e che non potrebbe assolutamente andare innanzi? Invece, fatene uno nuovo dalle fondamenta, ma non cercate di galvanizzare enti che sono già cadaveri. E farebbe opera saggia di governo il ministro Boselli nel non accogliere certe eredità; farebbe opera saggia di governo nel non voler far vivere Istituti che non hanno ragione di vita, che non potranno vivere. Invece dovrebbe rivolgersi agli elementi sani del paese, ai veri Istituti di credito, i quali non speculano semplicemente, ma hanno funzioni civili da adempiere; e rivolgendosi ad essi, fondare un Istituto di

credito fondiario di cui si ha veramente bisogno, ma bandendo ogni monopolio, ogni privilegio e, mettendo a loro posto le cose, poichè i falliti si dichiarino falliti.

Mi pare che questo sia il discorso che si teneva tre o quattro anni fa in quest'Aula; si diceva allora: ma come volete far vivere Istituti che sono falliti? come volete rinsanguare i cadaveri? Ebbene, il nuovo credito è stato inghiottito ed i cadaveri sono rimasti quali erano ed ammorbano il paese. Questa è la vera condizione delle cose. Quando da questa parte si diceva: certi Istituti emettono carta falsa, molti qua dentro urlavano mentre dopo si è dovuto riconoscere che così era veramente. Ed io non vorrei che il sistema della carta falsa continuasse ancora, con i nuovi torchietti di certi Istituti a cui avete concesso il privilegio.

Si tolga, dunque, il monopolio, si tolga il privilegio a quest'Istituto e se potrà vivere profitterà della concessione che ancora ha, per molti anni, perchè gli fu data per 50 anni; se poi non ne avrà la forza, cadrà, ma via il privilegio, via il privilegio! (*Bravo! Bene!*)

Presentazione di due relazioni.

Presidente. Invito l'onorevole Pais a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Pais. A nome della Giunta generale del bilancio mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per spese straordinarie da iscriversi nel bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1894-95.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

L'onorevole ministro per gli affari esteri ha facoltà di parlare.

Blanc, ministro degli affari esteri. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulle scuole italiane all'estero.

Presidente. Questa relazione, sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione sul disegno di legge relativo all'Istituto di credito fondiario.

Presidente. L'onorevole Di San Giuliano ha facoltà di parlare.

Di San Giuliano. Molto probabilmente, nella foga del dire improvviso, io non debbo essermi bene spiegato, poichè diversamente

l'onorevole Diligenti non mi avrebbe indirizzato le sue osservazioni, quando in parte ho detto meno bene e più brevemente quello stesso che egli ha detto dipoi.

Anche io ho detto di aver poca fiducia che l'Istituto nazionale del credito fondiario provveda ai bisogni della proprietà rurale delle Province meridionali e specialmente della Sicilia.

Sono d'accordo anche con l'onorevole Diligenti nel desiderare che vengano abbattuti i confini delle zone, e mi pare che, tanto l'onorevole Lacava, quando iniziò le trattative con diversi Istituti di credito fondiario per tentare di indurli ad estendere le loro operazioni alle Province meridionali ed alla Sicilia, quanto l'onorevole Boselli, con l'articolo aggiuntivo, che ha proposto testè, non abbiano fatto altro che abbattere praticamente i confini artificiali delle zone.

Ma, disgraziatamente, ciò non basta. Quando noi avremo soppresso i confini delle zone, ciò non equivale ad un obbligo per gli Istituti regionali di estendere le loro operazioni alla Sicilia ed alle Province meridionali; noi ne diamo loro soltanto la facoltà, di cui possono non avere volontà di servirsi.

Disgraziatamente questo appunto è avvenuto.

Tanto l'onorevole Boselli, quanto il suo predecessore hanno tentato di indurre questi Istituti regionali, alcuni dei quali sono stati mentovati con giusta lode dall'onorevole Diligenti, ad estendere le loro operazioni alle Province meridionali ed alla Sicilia; ma, per quanto io ricordo, uno solo si mostrò disposto ad estenderle alle Province meridionali del continente, nessuno alla Sicilia.

Egli è perciò che applaudisco alla prima parte dell'articolo aggiuntivo, proposto dall'onorevole ministro Boselli, ma applaudisco ancora di più alla seconda parte del medesimo articolo. Specialmente, per quanto riguarda la Sicilia, sarà più facile di soddisfare questo bisogno urgente dell'economia rurale dell'isola, mercè la fondazione di un apposito Istituto di credito fondiario, anzichè col continuare le trattative con altri Istituti regionali, che hanno già molto chiaramente lasciato intendere di non averne volontà.

Applaudisco anche alla disposizione dell'articolo aggiuntivo, per la quale si abbassa il limite di 10 milioni. Ricordo a questo proposito, che quando venne in discussione

il disegno di legge, che diventò poi legge nel 1884, io ebbi appunto l'onore da questo stesso banco di combattere la disposizione, che prescriveva il limite di 10 milioni. Fui battuto, perchè, naturalmente, aveva contro di me due atleti troppo più forti ed autorevoli, il ministro d'allora, ch'era l'onorevole Grimaldi, e il relatore ch'era l'onorevole Simonelli.

Sono lieto però che oggi l'onorevole Boselli mantenendo la promessa che aveva fatto alcuni mesi fa, od almeno facendo un passo ed un passo importante per il mantenimento di quella promessa, abbia proposto l'articolo aggiuntivo di cui ci ha riassunto la disposizione principale, e mi auguro che la Camera vorrà approvarlo e che quando sarà diventato legge dello Stato, il Governo farà tutto il possibile perchè venga al più presto possibile tradotto in atto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Boselli, ministro d'agricoltura e commercio. Non giova ad alcuno, onorevole Imbriani, quando si tratta degl'Istituti di credito che esistono nel nostro paese, dubitare, senza fondamento, della consistenza di essi. L'Istituto Italiano non è, onorevole Imbriani, un Istituto fallito. Non giuochiamo sulle parole. *Fallire allo scopo* vorrà dire che non avrà versato con abbondanza i capitali in pro dell'agricoltura. Invece di essere un Istituto fallito, forse potrà dirsi che abbia mancato ai propri impegni, che non si sia uniformato alla legge. È un Istituto il quale, se volete, non ebbe l'ardimento di fare copiose operazioni, ma non mi pare che abbia fatto male al credito del paese: non ha abusato del credito: è stato troppo al di qua dei confini della prudenza in un tempo però nel quale le condizioni del credito erano così difficili ed in cui molti sono andati troppo al di là di questi limiti. Non ha malversato i danari dei privati; non ha malversato i danari dello Stato! Ha dato scarsi dividendi ai suoi azionisti. Io sono lontano dal voler fare apologie o difese fuori luogo; ma ho il dovere di chiarire qual'è l'indole, l'importanza, la natura degli Istituti di credito che funzionano nel nostro paese.

Quanto ai 9 milioni dei quali ha parlato l'onorevole Imbriani, posso assicurare che essi sono effettivamente impiegati nei modi prescritti dall'articolo 8 della legge 17 luglio 1890. Io ho voluto dire queste cose per porre in chiaro i fatti e per evitare che, con

frasi troppo colorite, si ingeneri la persuasione che, mentre discutiamo di un Istituto il quale può aver fatto troppo poco, si tratti invece di un Istituto che, come tanti altri, siasi avventurato in operazioni eccessive e pericolose.

Presidente. L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare.

Imbriani. Il signor ministro ha parlato di Istituti di credito che funzionano. Ma l'Istituto di credito fondiario mi pare che funzioni tanto poco che è quasi come se non funzionasse affatto. E io domando a voi: perchè fondaste questo Istituto? Quando veniste qui, non voi ma i vostri predecessori, voi Governo, quando veniste qui a sostenere la legge del 1890, e poi quella del 1891, che cosa promettevate? Mi ricordo le parole del deputato Crispi. Ricordo una sera, quando noi combatteamo la proroga del 1891...

Crispi, presidente del Consiglio. Io non parlai!

Imbriani. Sì, parlaste. Vi è il resoconto. E poi nella mia memoria sono ben scolpite le parole che pronunciaste. Poichè noi accusavamo questo nuovo Istituto di essere fondato apposta per l'Istituto del risanamento, per la fallita Tiberina e, in genere, per il credito sui fabbricati, voi diceste, invece, che doveva servire assolutamente al credito agrario, che doveva servire assolutamente a risollevar l'agricoltura, che avrebbe messo fuori milioni e milioni. Ciò diceste. Io l'ho ben fermo in mente. Ora se questo scopo è interamente fallito, con qual coraggio il signor ministro di agricoltura e commercio vuole, facendo sua questa triste eredità, con qual coraggio egli vuole di nuovo prorogare allo Istituto il privilegio? Capisco; egli dice: non è ancora scaduto il termine utile. Ma sapete quando scade? Scade l'8 maggio, scade fra 7 giorni? Dove li trova questi 10 milioni? Ve lo dico io dove li trova, in tutti i casi; li troverà alla Banca d'Italia, la quale fabbrica carta finchè ne vuole; e non può trovarli altrove. È essa che tiene i conti e la cassa. Ma Dio mio non ci burliamo a vicenda e non burliamo il paese di più! Questo è quello che dobbiamo metterci in mente! Parliamo chiaro dinanzi al paese. Avete dato il torchio alla Banca d'Italia; inondi pure l'Italia dei suoi biglietti, e sta bene. È cosa brutta, bruttissima, ma è cosa che avete creduto di fare, sulla vostra responsabilità, e di cui voi assumete tutte le conseguenze.

Ma quando ci venite a dire che ora questo Istituto troverebbe questi dieci milioni; noi vi domandiamo: chi li fornirebbe? le Banche in moratoria? la Mobiliare? No; questi dieci milioni verrebbero fuori spremuti dal torchio della Banca d'Italia.

Dunque, signor ministro, lasciate che questo istituto rimanga con le sue funzioni, ma senza privilegi e, soprattutto, fate in modo che la legge valga anche per questi banchieri, i quali sono i soli, in Italia, che non piegano mai la testa alla legge.

Voi, parlando di istituti locali, non fate che ribadire non solo il privilegio, ma il monopolio, perchè questi istituti locali dove li troverete? come andrete a formarli?

Vedete bene che a queste domande non potete rispondere.

Boselli, ministro d'agricoltura e commercio. Vi sono già le trattative!

Imbriani. Ditemi quali sono gl' Istituti locali ai quali vi rivolgerete.

Capisco che si fondi un nuovo Istituto di credito fondiario senza privilegi, ma sia vitale. Ma che tutto il lavoro e la produzione italiana debba andare nelle mani di banchieri e di speculatori è cosa veramente indegna!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Balenzano, relatore. Avrei desiderato, in verità, che l'onorevole Diligenti avesse rimandato le sue osservazioni all'articolo 12, a cui si riferiscono, imperocchè non mi pare materia della discussione generale quello che è stato detto dall'onorevole Diligenti e dall'onorevole Imbriani.

Comprendo e condivido gli inni alla libertà e alla pluralità degli Istituti, che sono stati fatti dall'onorevole Diligenti. È una costanza lodevole quella che tutti abbiamo ammirato nell'onorevole Diligenti, il quale, ogni volta che si è parlato del credito fondiario, ha sostenuto sempre la libertà e la pluralità degli istituti; ma io pregherei l'onorevole Diligenti e l'onorevole Imbriani di esaminare la questione da un lato più positivo e più concreto.

Il Ministero ha fatto pratiche continue, incessanti perchè la benemerita Cassa di risparmio di Milano avesse potuto estendere la sua attività fuori della zona della Lombardia e ne ha avuto un rifiuto reciso...

Boselli, ministro di agricoltura e commercio. Ecco!

Balenzano, relatore. ... ha fatto pratiche co-

stanti, assidue, diligenti perchè avessero potuto sorgere Istituti di credito fondiario nelle Provincie meridionali, nella Sicilia, nella Sardegna, che sono le regioni che hanno più bisogno del credito fondiario; ma nessun sussidio, nessun aiuto ha potuto avere il Governo. E voi vi affaticate a dimostrare i danni di questo Istituto privilegiato in un momento, in cui il Governo non può trovare chi potrà venire a stabilire l'Istituto di credito fondiario proprio nelle Provincie, nelle quali esiste maggiore il bisogno?

Ma l'onorevole Diligenti dice: non abbiate fiducia in un Istituto che non ha capitali. Io comprendo che tutto è possibile ed è lecito affermare. Voi affermate che non vi sono capitali versati e non volete credere all'affermazione del ministro che sono impiegati in modo consentito dalla legge; ma se veramente le leggi nostre sono così fatte che è lecito ad un Istituto di portare come versati denari che non sono versati, perchè l'Istituto italiano viene a chiedervi una proroga oggi che potrebbe far comparire versati anche i dieci milioni e non avrebbe bisogno del nostro beneplacito per continuare a godere del privilegio?

Dunque, bando alle esagerazioni! I trenta milioni deve ritenersi che furono versati, come la legge prescriveva; ed è egualmente certo che non sono stati ancora versati gli altri dieci milioni. Ora la Camera deve esaminare soltanto se, nell'interesse del credito del paese, sia opportuno costringere l'Istituto a procurare in qualsiasi modo in pochi giorni cotesti milioni, ed avvenuto il versamento, perdere i benefici che la Commissione ha proposto come corrispettivo della proroga; ovvero sia più utile, mercè la proroga, autorizzare l'Istituto a continuare le sue operazioni, sin ora molto esigue, sperando che sia in avvenire più alacre e meno meticoloso, e nello stesso tempo approvando la proposta della Commissione, cui il Governo ha dato il suo assenso, di diminuire il limite dei dieci milioni stabilito come condizione per sorgere altri Istituti, rendere possibile nuova corrente di credito con l'attività di Istituti locali di credito fondiario, i quali non potranno sorgere sin quando rimarrà fermo il capitale di dieci milioni.

L'onorevole Diligenti ha detto che ci troviamo davanti ad una legge importante. Non è esatto; non facciamo oggi nessuna legge radicalmente nuova. Non si tratta che di ri-

tocchi e di miglioramenti a leggi esistenti; di vantaggi che si propongono e per gli Istituti e per i mutuatari. Epperò pregando gli onorevoli Diligenti e Imbriani di rinviare alla discussione dell'articolo 12 l'esame della grave questione di quello che sia più utile a deliberarsi in rapporto all'Istituto Italiano, mi auguro che essi e la Camera vogliano ora passare alla discussione degli altri articoli del disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Diligenti.

Diligenti. Io risponderò brevemente all'onorevole Di San Giuliano ed al relatore, accettando l'invito fatto dall'onorevole relatore di parlare più lungamente, se sarà il caso, all'articolo relativo.

Ma fin d'ora mi preme far osservare all'onorevole Di San Giuliano che per quanto ho visto dalle situazioni degli Istituti d'emissione e che mi dispiace di non aver sotto occhio, perchè non ero preparato a questa discussione, anche gl'istituti i quali godono pienezza di credito erano usciti dalla loro zona, e avevano impiantato dopo il 1885 delle sedi e delle agenzie che funzionavano egregiamente in molte parti d'Italia. Forse l'onorevole Di San Giuliano può aver ragione nel lamentare che codesti istituti non avessero esteso abbastanza le loro operazioni nelle Province meridionali. Ma l'onorevole Di San Giuliano deve conoscere i motivi per cui il credito fondiario non può funzionare laggiù, con la stessa pienezza con cui funziona nelle altre parti d'Italia, per parte d'istituti estranei a quelle regioni. L'onorevole Di San Giuliano sa meglio di me che quelle Province non hanno che un catasto imperfetto; invece quegli istituti sono abituati ad operare in regioni che hanno un catasto perfettissimo, e in cui la proprietà, anche per altre ragioni, nel momento attuale gode fiducia maggiore di quella che non possa ispirare la possidenza agricola nelle Province meridionali. Io mi auguro che questa diversità di situazione cessi quanto prima, ma naturalmente gli istituti non possono di coteste condizioni non tener conto. Non so poi come l'onorevole Di San Giuliano vorrebbe che un istituto di credito fondiario funzionasse per forza, che si facessero cioè dei prestiti quasi coattivamente.

Io davvero non intendo per questa parte i desideri dell'onorevole Di San Giuliano.

Forse egli ha ragione nell'insistere perchè si facciano degli istituti locali e perchè il Governo incoraggi per quanto è possibile la formazione di questi istituti. Ed io a questo desiderio suo mi associo sollecitando anch'io il Governo perchè, nei limiti che gli sono concessi, possa assecondarlo.

All'onorevole relatore poi osservo, tenendo sempre conto delle dichiarazioni già fatte, che io non ho mai nemmeno pensato a scuotere il credito di un istituto qualsiasi in questa Camera. Io ritengo però che il credito del Paese si tuteli soltanto colla verità, non colle menzogne e colle illusioni. Io penso che il credito nazionale si tuteli mercè tutte quelle buone norme a garanzia dell'interesse pubblico, le quali purtroppo non si è pensato menomamente ad osservare colle leggi del 1890 e del 1891. E mi permetta ancora l'onorevole relatore di ricordargli che poco dopo l'infausta e deplorabile, concessione di quel monopolio, sapendo purtroppo che l'istituto non camminava come noi prevedevamo (e del resto una tal cosa la conoscevano tutti; soltanto gli uomini del Governo si ostinavano ad ignorarla) io mi permisi di rivolgere una apposita interrogazione al ministro del tesoro di allora, l'onorevole Luzzatti, che pure portava il peso della responsabilità di cotesta legge. E a lui in cotesta interrogazione domandai: si dice versato il capitale di 40 milioni; ma come volete voi che abbiano versato questo capitale alla pari degli istituti che hanno le loro azioni di 500 lire (ciò in quel tempo) a 100, a 150 lire? Oggi invece le hanno a 30, o 35 lire, come ha detto l'onorevole Imbriani. Ma come si fa a dare con 10, con 12 il cento per cento?

Perocchè oggi che il tempo ci ha dato disgraziatamente sempre più ragione, perdono oltre il 90 per cento. Eppure con un 10 o un 15 per cento dovrebbero, ripeto, improntare capitali al 100 per 100.

Stando a questo modo le cose, nell'interrogazione all'onorevole Luzzatti (e la Camera, mi pare, rise della mia uscita) io conclusi che questo non poteva avvenire che per un miracolo, ed io ai miracoli in finanza non ci credo. Dicono però l'onorevole ministro e l'onorevole relatore: « Ma voi a questi versamenti che affermansì effettuati, ci dovete credere ». Ma che vogliono? Io sono proprio come quel santo, finchè non tocco con mano, non credo. È impossibile, assolutamente impossibile, che delle

Banche che sono in stato di completa decozione e che già quando avrebbero dovuto effettuare il versamento, erano in gravissimo disordine, abbiano potuto versare dei capitali cospicui alla pari, come dovrebbe essere secondo l'onorevole ministro e secondo l'onorevole relatore. Ed è impossibile anche maggiormente che oggi ne versino degli altri.

Io, per conseguenza, mi permetto di restare nella mia assoluta sfiducia; e poichè l'onorevole Imbriani ha parlato della Banca d'Italia su cui si appoggia in gran parte questo Istituto insussistente, ricorderò pure che la Banca d'Italia dovrebbe abbandonare in forza di quell'altra bellissima legge del 10 agosto 1893 il credito fondiario. Ebbene, oggi che vi si presenta l'occasione di liberarla da un concorso principalissimo che presta a questo istituto con i bei risultati che vedete, voi non ne profittate!

Eppure dovrete curare che quella legge, almeno nella parte buona, fosse eseguita: invece mantenete o accrescete le enormi immobilizzazioni della Banca Nazionale! Ma, dice il relatore, spiegateci un poco come non crediate all'esistenza di questo capitale di 30 milioni, quando l'Istituto di credito fondiario oggi ci chiede per 10 milioni, che gli mancherebbero, una proroga? Ma, allora, se ci fosse una finzione, aggiungesi, potrebbe continuare in codesta finzione, e potrebbe fare a meno di venire dinanzi a noi, con la domanda di una proroga.

Ma l'onorevole Imbriani ha già accennato che questo Istituto è tutto in casa della Banca d'Italia, che ne custodisce pure i fondi che forse somministra.

La Banca d'Italia ha dato a questo Istituto fin anco il direttore, il commendator Gualerzi, il quale da funzionario della Banca Nazionale è passato direttore del nuovo Istituto di credito fondiario.

Dunque, Banca d'Italia ed Istituto di credito fondiario sono tutt'una famiglia, tutt'una stessa cosa. Per conseguenza, i milioni che sono serviti a queste famose operazioni di 21 milioni, a cui si è limitata l'attività di questo grande Istituto, c'è anche chi dice che siano stati appositamente stampati dalla Banca di Italia *olim* Nazionale.

E quindi per ultimo, si soggiunge che questi prestiti che sono stati fatti, siano prestiti fittizi, perchè si tratterebbe di operazioni concluse con coloro che solo provvisoriamente

avrebbero versato il capitale che avrebbero dovuto versare.

Infine, come volete voi che, a questi lumi di luna, collo sconto al 6 per cento, trovino sinceramente, legalmente altri 10 milioni?

Questi 10 milioni, oggi, non frutterebbero, in mano a questo Istituto, che il 3 e mezzo per cento. Da tutte le situazioni dell'Istituto risulta che il danaro, in mano sua, non è arrivato mai a fruttare più del 3 e 60 per cento.

E sfido! non può essere altrimenti: perchè gli utili dell'Istituto di credito fondiario, come la sua ragion d'essere, stanno tutti, come dicevo, nella emissione delle cartelle. Il Credito fondiario raccoglie il danaro dal paese dai capitalisti, per mezzo della emissione delle cartelle, che può raggiungere il decuplo del capitale; e, con utili moderati, su cotesta emissione accozza dei benefizi rilevantissimi, che permettono, per esempio, al Credito fondiario francese di distribuire il 10, il 12 e più per cento agli azionisti.

Ma, qui, la emissione è assolutamente impossibile; e, forse, sarebbe un disastro per credito nazionale, perchè, non riuscendo, ne risulterebbe ancora oltremodo accresciuta la sfiducia in tutti i nostri titoli.

Dunque, dove volete voi che trovino sul serio questi 10 milioni?

Andare a cercarli al Banco Sconto e Sete, che ha le sue azioni a 35 lire, od alle Immobiliari, che le ha a 30, al Mobiliare, che le ha infine a 50, il ricorrere insomma a tutti questi cadaveri per trarne sangue è veramente una completa aberrazione.

Io credo quindi che noi faremo una cosa seria col sopprimere subito quest'articolo, ma posso ammettere che sia meglio parlarne più a lungo quando arriveremo a quel punto colla discussione della legge.

Imbriani. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. Io vorrei domandare al signor ministro d'agricoltura e commercio se i dieci milioni, che egli dice che gli azionisti dell'Istituto sarebbero pronti a versare per non decadere dal privilegio, siano in danari contanti, o se non consistono piuttosto in crediti fondiarii; perchè la Banca Nazionale, ora Banca d'Italia, è abituata a queste operazioni. Nel credito fondiario esistente il suo contributo è stato principalmente di dieci milioni

di operazioni di credito fondiario, che possono poi essere tanti crediti fittizi.

Balenzano, relatore. Per effetto della legge speciale.

Imbriani. Per effetto della legge del 1891.

Ma io domando se, adesso che è in esercizio questo nuovo Istituto di credito fondiario, si possa fare un'operazione identica ed eseguire dei versamenti, cedendo i proprii crediti.

Vorrei poi fare un'altra osservazione.

In queste disposizioni transitorie si dice:

« Durante dieci anni dall'attuazione della presente legge, e per i mutui stipulati sino al dicembre 1893, è ridotta di tre quarti la tassa di registro sugli atti di aggiudicazione agli Istituti, sugli atti di vendita da parte di essi degli immobili aggiudicati ai medesimi, e sugli atti di cessione di crediti ipotecari. »

Ora io credo che se un simile provvedimento può essere giustificato per gl'Istituti, che sono in liquidazione e che debbono smobilizzare i loro capitali, non lo è per un Istituto, che voi dichiarate vivo, vigoroso, pronto a versare il nuovo contributo di 10 milioni, ed al quale volete ancora mantenere il privilegio.

Dunque io credo che si debba osservare la legge vecchia, e non modificarla sempre per creare nuovi privilegi. Poichè avete fatto quella legge, resti essa con tutti i suoi difetti, le sue magagne. Credo perciò di adempiere proprio ad un dovere verso il paese, e spero che il deputato Diligenti si unirà a me, nel proporre la sospensiva sulla presente legge.

Il signor relatore dice che non è opera buona il diminuire nel paese il credito verso certi Istituti. Io credo invece che sia opera doverosa il diminuire il credito di certi Istituti, che possono far danno al paese, perchè così facendo non si creano più tanti ingannati, tanti sfruttati, tanti derubati. (*Bravo!*)

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Balenzano, relatore. Permetta la Camera che dia all'onorevole Imbriani due chiarimenti. In primo luogo non è possibile che i 10 milioni possano essere pagati mediante mutui di credito fondiario, perchè la legge parla di contanti, e l'onorevole Imbriani sa che, per sostituire al versamento in contanti i titoli di credito fondiario, è stata necessaria una legge speciale, quella del 1891.

Imbriani. Si possono trovare quei 10 mi-

lioni come si trovarono quelli della Banca Romana. Si prestano per pochi giorni e si riprendono.

Balenzano, relatore. L'articolo 13 riguarda Istituti esercenti per virtù della legge del 1885, i quali hanno agevolzze per smobilizzare, e non può riguardare l'Istituto italiano, che sorge oggi.

Io non ho fatto colpa nè all'onorevole Diligenti, nè all'onorevole Imbriani molto meno, di voler attentare al credito del paese. Io ho detto che se si continua di questo passo, è impossibile discutere qualsiasi legge...

Imbriani. Chi ha fatto questa legge ha attentato agl'interessi del paese.

Diligenti. Il paese è nelle presenti tristi condizioni per leggi come questa!

Imbriani. Ci sono state le carte false!

Balenzano, relatore. Se tutto si mette in dubbio...

Diligenti. Se ne sono verificati troppi dei nostri dubbi!..

Balenzano, relatore. A me pare che nessun fondamento abbia il dubbio da voi espresso che il capitale, che si dice versato, non sia stato versato, e che i mutui, che si sono fatti, non siano esistenti.

Se noi votiamo la sospensiva, toglieremo la possibilità di discutere ed approvare tutte le disposizioni che arrecano vantaggio agli antichi Istituti, e beneficio ai mutuatari.

Presidente. L'onorevole Imbriani propone che si sospenda la discussione di questa legge. Questa proposta, secondo il regolamento, avrebbe dovuto essere fatta prima che la discussione incominciasse. Ora occorrono quindi dici firme perchè la proposta sia presentata.

Imbriani. Ma non vede che la Camera è deserta?

Crispi, presidente del Consiglio. Ma allora non si può votare, se la Camera è deserta.

Imbriani. Si sospenda almeno l'articolo 12.

Presidente. Può presentare la sua proposta comprensiva quando verrà in discussione l'articolo 12.

Imbriani. Adesso cercheremo di raccogliere le firme.

Presidente. Ma, onorevole Imbriani, mi mandi dunque la sua proposta.

Imbriani. Allora domanderemo se la Camera sia in numero. Si tratta di leggi importantissime!

Lacava. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Lacava. Pregherei l'onorevole Imbriani a

ritirare la proposta sospensiva. E spero che egli accoglierà la mia preghiera, perchè lodando varie disposizioni di questa legge, ne ha combattuto soltanto l'articolo aggiuntivo. Se egli crede potrà proporre la sospensiva su quell'articolo, è intanto continueremo a discutere gli articoli della legge.

Boselli, ministro di agricoltura e commercio. Non si tratta dell'articolo aggiuntivo ma dell'articolo 12.

Imbriani. Permetta, io non ho lodato niente. La maniera come è organizzata la concessione dei mutui è una cosa, che non va assolutamente.

Presidente. Va bene, onorevole Imbriani, ma siccome la domanda sospensiva deve essere firmata da 15 deputati...

Imbriani. Mi dia un istante, andrò a vedere se posso trovare le firme dall'altra parte. (*Va a destra — Ilarità*).

Presidente. Verremo alla discussione degli ordini del giorno della Commissione.

Il primo era formulato così:

« La Camera invita il Governo del Re ad applicare sollecitamente l'articolo 26 della legge 17 luglio 1890, anche allargando le zone degl'Istituti locali esistenti. »

La Commissione vi sostituisce un articolo aggiuntivo nella legge, che sarebbe questo:

« *Articolo aggiuntivo.* Art. 10 bis. All'articolo 26 della legge 17 luglio 1890 è aggiunto il seguente alinea :

« Nelle regioni, nelle quali non vi fosse alcun Istituto speciale, o, per qualsiasi motivo, venisse a mancare in avvenire, il Governo del Re è autorizzato ad allargare le zone degli altri Istituti locali, o a concedere l'esercizio del Credito Fondiario a Istituti, i quali possano costituirsi con un capitale, anche minore di dieci milioni di lire, da determinarsi nel Decreto Reale di concessione, ferme rimanendo tutte le altre disposizioni del Regio Decreto 22 febbraio 1885. »

Quest'articolo aggiuntivo sarà discusso quando verrà la sua volta.

L'altro ordine del giorno è il seguente:

« La Camera invita il Governo a proporre sollecitamente le riforme necessarie a rendere più spedita e meno dispendiosa la procedura ordinaria di espropriazione. »

Onorevole ministro lo accetta?

Boselli, ministro di agricoltura e commercio. L'accetto.

Diligenti. Mi pare che in questo modo si pregiudichi la discussione della legge.

Presidente. Gli ordini del giorno sono inviti che si fanno al Governo perchè studi un argomento.

Il primo ordine del giorno è stato cambiato in un articolo di legge, che si discuterà quando verrà la sua volta; il secondo può stare da sè.

Come la Camera ha udito, l'onorevole ministro accetta l'ordine del giorno di cui ho dato lettura. Lo pongo a partito.

(*È approvato*).

Ora procederemo alla discussione degli articoli.

Imbriani. Io presenterò la mia proposta sospensiva all'articolo 12...

Presidente. Quando saremo a quell'articolo, Ella potrà presentare la sua proposta, che potrà essere munita della sola sua firma, purchè essa sia presentata, prima che s'inizi la discussione dell'articolo.

Imbriani. Allora la presento subito sul 1º articolo, coll'intesa che la sospensione dell'articolo 1º equivale a sospendere tutta la legge.

Presidente. No, onorevole Imbriani...

Imbriani. Mi pare che la Commissione consentisse...

Rubini, presidente della Commissione. La Commissione acconsentirebbe, anche se oggi ci fosse il tempo sufficiente a discuterlo, a rimandare a domani la discussione dell'articolo 12. Fino a questo limite essa crede di poter accogliere la domanda dell'onorevole Imbriani. Se però l'onorevole Imbriani intende che la sospensiva debba essere a tempo indefinito, allora la Commissione non può accettarla.

Presidente. Ne parleremo all'articolo 12.

Imbriani. È un affare serio il discutere leggi di questa importanza senza che vi siano deputati!

Presidente. Anzi si discutono meglio quando siamo in pochi. (*Si ride*).

Art. 1.

Al secondo alinea dell'articolo 7 e sostituito il seguente:

« Inoltre pagano all'Istituto, affinchè questi ne soddisfi il pubblico erario, altri 15 cente-

simi che potranno per Decreto Reale essere ridotti a 10 centesimi.

« Con le tasse di registro, bollo ed ipotecarie, l'abbuonamento comprende anche:

« 1^o le accettazioni di delegazione di pagamento di mutui fatte dall'Istituto creditore;

« 2^o gli atti di consenso a riduzione, surrogazione, cessione di grado, cancellazione e reiscrizione d'ipoteche, fatti dopo il contratto condizionato di mutuo, allo scopo che l'Istituto consegua la prima ipoteca;

« 3^o gli atti di dimissione di crediti ipotecari e di cancellazione delle relative ipoteche, fatti col provento del mutuo e con lo scopo di cui al n. 2;

« 4^o gli atti di proroga della minor mora convenuta nell'atto di mutuo, e gli atti di riduzione della mora a termine minore del convenuto;

« 5^o gli atti relativi all'iscrizione delle ipoteche giudiziali e suppletive;

6^o gli atti di quietanza e di cancellazione parziale o totale della ipoteca a garanzia del mutuo.

« e in generale tutti gli altri atti che siano connessi col contratto o da esso necessariamente dipendenti.

« Quando il mutuo, per l'ammortamento, o per restituzioni anticipate, sia ridotto alla metà, il compenso sarà ridotto a 10 centesimi annui per ogni cento lire della somma residuale. »

« Se al mutuatario originario subentrano più mutuatari, i quali acquistano ciascuno una parte dell'immobile ipotecato, il beneficio della riduzione di cui all'alinea precedente, va considerato per ciascuno dei mutui nei quali fu diviso il mutuo originario. »

« I conti correnti con garanzia ipotecaria sono soggetti alle tasse ordinarie.

Diligenti. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Diligenti. Io faccio ancora osservare che gli Istituti, che esercitavano il Credito fondiario, facevano pagare una somma minore per questi diritti.

La Cassa di risparmio di Milano, mi pare di averlo accennato, esigeva 22 centesimi. Ora si è stabilito nella legge del 1890 un diritto maggiore, con danno naturalmente non lieve dei mutuatari, mentre probabilmente si è condotto anche gli altri Istituti a un consimile aumento.

Ora, se la legge del 1890 anche per questa parte ha reso un così brutto servizio, lei si conferma con l'attuale disposizione facendo una riduzione ben meschina di 5 centesimi.

Io poi vorrei sapere dall'onorevole ministro se questi diritti che si fanno anticipare siano restituiti una volta che il mutuo non sia effettuato, poichè mi dicono che per questa parte c'è un vero abuso nel nuovo Istituto il quale si riterrebbe queste spese anche se non si fa il mutuo, procurandosi così dei benefici certamente indebiti. Domando su ciò uno schiarimento, poichè non avendo io fatto nè visto fare alcuna operazione con cotesto Istituto, non sono sicuro con precisione di questo, ma ho bensì udito muoverne lagnanza, e ciò mi ha persuaso a domandare questa spiegazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Boselli, ministro di agricoltura e commercio. A me non son pervenute le lagnanze delle quali parla l'onorevole Diligenti; verificherò se esse siano vere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Balenzano.

Balenzano, relatore. È avvenuto un errore nella stampa di questo articolo 1^o.

Parrebbe che il primo comma dell'articolo 1^o della Commissione dovesse terminare con le parole: « ... potranno per Decreto Reale essere ridotti a 10 centesimi » invece dopo le parole « ... a 10 centesimi » seguono quelle altre che sono nel progetto ministeriale « a titolo di abbonamento per le tasse di qualunque specie, che possano a lui competere per il contratto e per l'emissione e circolazione delle cartelle fondiarie. »

Presidente. Pongo dunque a partito questo articolo primo, tenendo conto dell'osservazione fatta dall'onorevole relatore; che cioè dopo le parole: « ridotte a 10 centesimi », deve continuare, come nell'articolo ministeriale: « a titolo di abbonamento ecc. »

Chi approva l'articolo 1^o è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'articolo 1^o è approvato).

Art. 2.

All'alinea terzo dell'articolo 8 è sostituito il seguente:

« Nei contratti di credito fondiario inten-

desi stipulata la condizione risolutiva in caso di ritardato pagamento, anche di una sola parte del credito scaduto; e l'Istituto può chiedere esecutivamente il pagamento integrale di ogni somma a lui dovuta.

All'alinea quinto dello stesso articolo 8 sono sostituiti i seguenti:

« Questi compensi consisteranno per conto degl'Istituti in una somma corrispondente al diritto di commissione, di cui all'articolo 7, per una volta sola sopra ogni 100 lire.

« Nessun diritto sarà dovuto nel caso di restituzione anticipata di mutuo fatta mediante stipulazione di un nuovo mutuo con lo stesso o con altro istituto, purchè la somma e la durata del nuovo mutuo non siano inferiori al capitale ancora dovuto ed agli anni che rimangono a decorrere.

Al settimo alinea dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:

« Tale compenso non è dovuto per quella parte del credito capitale per la quale, esaurita l'espropriazione dei beni ipotecati, l'Istituto sia rimasto incapiente.

« Fermo restando il disposto dell'alinea precedente, quando si tratti di espropriazioni per mutui non superiori a lire 10,000, i diritti erariali saranno corrisposti in ragione di una sola annualità, qualunque sia la durata del mutuo. »

(È approvato).

Art. 3.

Dopo il quinto alinea dell'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:

« Gl'Istituti hanno facoltà di non computare, agli effetti del sorteggio semestrale, lo ammontare delle somme recuperate in conto capitale nei procedimenti di espropriazione, quando i beni espropriati siano stati ad essi aggiudicati.

« In tal caso gl'Istituti debbono ritirare dalla circolazione ed annullare tante cartelle quante, al valore nominale, corrispondono al residuo capitale del mutuo. »

(È approvato).

Art. 4.

All'articolo 16 è sostituito il seguente:

« I successori a titolo universale o particolare del debitore e gli aventi causa debbono notificare giudizialmente all'Istituto che essi sono sottentrati nel possesso e godimento del fondo ipotecato. Anche il marito deve de-

nunziare l'atto dotale, col quale si costituisce in dote il fondo già ipotecato all'Istituto.

« Per la prova del trasferimento basterà la esibizione dei relativi documenti autentici, di cui l'Istituto prenderà nota.

« Per virtù di siffatta notificazione, che deve contenere la elezione di domicilio di essi successori o aventi causa nel luogo del tribunale, nel cui circondario sono situati i fondi, l'Istituto procederà contro di loro nel modo stesso, come avrebbe proceduto contro l'originario debitore.

« In mancanza di tale notificazione, tutti gli atti giudiziali, compresi quelli di sequestri, di ingiunzione al pagamento, di subastazione e aggiudicazione, possono essere diretti contro il debitore iscritto, quando anche il fondo o per morte o per vendita o per qualsiasi altro titolo, anche di godimento temporaneo, sia nel frattempo passato nelle mani di uno o più eredi, ovvero di terzi, con o senza divisione.

« In questo caso i successori, gli aventi causa, o i terzi potranno soltanto intervenire nel giudizio.

(È approvato).

Art. 5.

« Per gli effetti dell'articolo 1987, n. 2 del Codice civile, il domicilio dell'Istituto creditore si riterrà sempre eletto nel luogo della sua sede al momento delle notifiche di tutti gli atti procedurali.

(È approvato).

Art. 6.

Alle lettere a), b), c), d), e) dell'articolo 23 sono sostituite le seguenti:

« a) È escluso l'obbligo della notificazione del titolo esecutivo.

« Il precetto di pagamento verrà notificato al debitore od ai suoi eredi e successori nel domicilio eletto coll'istrumento di prestito; la stessa regola verrà seguita, laddove non si fosse costituito procuratore, per la notificazione di ogni altro atto o sentenza, compresa la sentenza contumaciale e gli atti riguardanti la nomina del sequestrario giudiziale e la immissione in possesso.

« Tali atti e sentenze, costituito il procuratore, saranno notificati al domicilio di questo.

b) Notificato al debitore il precetto di pagamento, il presidente del tribunale com-

petente nel giudizio di espropriazione, deve, sulla istanza dell'Istituto notificata al debitore, procedere alla nomina del sequestratario.

« Il presidente con ordinanza provvede egualmente sulla istanza di rimozione del sequestratario e di surrogazione di altro.

« Nell'uno e nell'altro caso l'ordinanza del presidente non è impugnabile.

« Con ordinanza non impugnabile, previa citazione dell'Istituto, il presidente revoca la nomina del sequestratario e annulla gli effetti della immissione in possesso nel caso dell'ultimo alinea dell'articolo 34 della legge del 17 luglio 1890.

« Quando occorra dare in affitto i fondi, l'autorizzazione sarà concessa dal presidente del tribunale con ordinanza non impugnabile, e potrà essere data anche in modo generico per tutti i casi che occorran sulla istanza del debitore, del creditore o del sequestratario, citato quello fra essi che non si è unito alla istanza.

« Il sequestratario riscuoterà le rendite e i frutti, il cui ammontare, dedotte le spese di amministrazione e i tributi pubblici, verserà nella cassa dell'Istituto. Avrà lo stesso obbligo il sequestratario che si trovi già nominato sulla istanza di altro creditore.

« Il termine della citazione per la nomina revoca e surrogazione del sequestratario può essere dal presidente abbreviata oltre metà.

c) Le opposizioni al precetto, in qualunque tempo proposte, non sospendono il corso del giudizio, salvo che l'autorità giudiziaria ne ordini la sospensione.

« L'Istituto potrà domandare l'incanto, attribuendo agli immobili come prezzo venale quello che fosse stato ad essi attribuito nel contratto di prestito, ovvero quel valore che risultasse dall'estimazione dei beni, sulla base dell'articolo 663 del Codice di procedura civile, esclusa in ogni caso la perizia.

« Qualunque sia stato il metodo di valutazione, l'Istituto non avrà mai l'obbligo di sottostare alla offerta e alle conseguenze che ne derivano, secondo il predetto articolo 663. Ove la vendita o la rivendita non seguisse, si procederà ad altro incanto nel modo stabilito nella seconda parte dell'articolo 675 del Codice medesimo.

« Nei giudizi di purgazione, se il prezzo stipulato o che si dichiarerà a senso dell'articolo 2043, n. 3, del Codice civile, è minore

del credito degli Istituti e non viene fatto l'aumento del decimo, essi possono fare istanza per l'incanto sul prezzo come sopra stipulato o dichiarato, senza obbligo di fare essi lo aumento del decimo e senza impegno alcuno, qualunque sia l'esito dell'incanto.

« d) Se la espropriazione si trovasse già iniziata da altri creditori, l'Istituto avrà diritto di farsi surrogare nel procedimento, quantunque non vi fosse motivo di negligenza. L'Istituto ha facoltà di surrogarsi in una espropriazione dipendente da un precetto anteriore, limitatamente ai beni ad esso ipotecati, fermi gli atti già compiuti nel corso del giudizio. Esso non ha l'obbligo di comprendere nel suo giudizio di espropriazione dei beni ipotecati i maggiori beni a cui si riferisca un posteriore precetto.

« Tuttavia l'Istituto è sottoposto all'obbligo di procedere anche per la maggiore quantità di beni compresi nel precetto che dà luogo alla surrogazione, od anche da un precetto posteriore, qualora i beni dei quali si tratta siano gravati da precedenti ipoteche eventuali, delle quali è parola nell'ultimo capoverso dell'articolo 4.

« e) Il magistrato segnerà sempre, nello interesse del Credito fondiario, il termine minimo in tutti i casi nei quali il Codice di procedura civile stabilisce un termine massimo ed un minimo.

« I termini della notificazione, pubblicazione ed inserzione del bando saranno ridotti di metà.

« f) La sentenza di vendita sarà sempre provvisoriamente eseguibile non ostante qualsiasi gravame.

« g) Le domande di separazione, le eccezioni di nullità e tutte le istanze incidentali, ancorchè riguardino il giudizio di merito, compresa l'eccezione di pagamento, non sospendono il corso del giudizio e la vendita, salvo il caso che la sospensione sia provvisoriamente ordinata dal Tribunale. Nondimeno se la domanda è poi respinta dal tribunale la sospensione ordinata non ha più effetto, sebbene la sentenza del tribunale venga impugnata.

« h) lettera f dell'articolo 23 della legge 1885.

« i) Tutte le disposizioni precedenti sono applicabili anche nei giudizi di rivendita promossi dagli Istituti di credito fondiario

nel caso dell'articolo 689 del Codice di procedura civile.

Balenzano, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Balenzano, relatore. Debbo fare due osservazioni sul testo dell'articolo. Alla lettera *a* è detto: « È escluso l'obbligo della notificazione del titolo esecutivo. » Ora, intendimento della Commissione e del Ministero fu quello di riferirsi al solo titolo esecutivo contrattuale.

Perciò per evitare che si possa intendere che anche le sentenze siano escluse dall'obbligo della notificazione, la Commissione propone che si dica: « del titolo contrattuale esecutivo. »

In secondo luogo dopo il quarto comma della lettera *b* del testo della Commissione viene il quarto comma della stessa lettera *b* del testo ministeriale, che fu per errore di stampa omissso nel testo della Commissione. Il comma da aggiungersi è il seguente:

« L'ordinanza d'immissione in possesso del sequestratario sarà eseguita con la notificazione di un unico atto contenente il precetto pel rilascio in un termine di giorni tre e l'avviso per la immissione nei due giorni successivi, fissando il giorno e l'ora in cui l'usciera si recherà sul luogo per l'esecuzione. La notificazione di tale atto al mutuatario conterrà anche la citazione, affinchè esso possa trovarsi presente.

Presidente. Sarà tenuto conto di queste osservazioni.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ruggieri Ernesto.

Ruggieri Ernesto. La Commissione ha presentato un ordine del giorno, che la Camera ha accettato, così concepito:

« La Camera invita il Governo a proporre sollecitamente le riforme necessarie a rendere più spedita e meno dispendiosa la procedura ordinaria di espropriazione. »

Ora sembrava che, dopo quest'ordine del giorno, non si dovesse portare nessuna innovazione alla legge esistente, e già abbastanza grave pei debitori, riguardo alla procedura di espropriazione.

Poichè domandate al Governo che presenti una legge per rendere più semplice e meno dispendiosa la procedura per le espropriazioni, perchè stabilite in questa legge nuove regole di espropriazione? Ciò vuol dire che voi stessi non avete troppa fiducia nel vostro ordine del giorno.

Ora io dico: si è creduto di proporre queste riforme alla procedura vigente nell'interesse così dell'istituto come del debitore; ma effettivamente esse non giovano che allo interesse dell'istituto, e sono a tutto danno del debitore.

Perciò sarebbe molto meglio rimandare le disposizioni contenute in questo articolo 6 ad una nuova legge generale, la quale venga a rendere più semplice e meno dispendiosa la procedura esecutiva.

Ad ogni modo, quando pure si insista in questo articolo, osservo che qui si viene a dare un'azione molto efficace alla nomina del sequestratario.

Ora l'esperienza insegna che il sequestratario ha sempre fatto cattivissima prova; e qui lo si eleva a sistema; mentre nella legge vigente la nomina di esso è facoltativa, qui la si rende obbligatoria sino dal momento della notificazione del precetto. In questo modo modificate non solo il Codice di procedura, ma anche il Codice civile; perchè l'immobilizzazione della proprietà non si ha che dal momento della trascrizione del precetto: e voi invece la stabilite dal giorno della notificazione del precetto stesso, e rendete inoltre obbligatoria la nomina del sequestratario.

In tal modo non solo vengono turbate le disposizioni del Codice civile, ma si stabilisce una regola più grave di quella del Codice civile. Perchè se il termine di 30 giorni dal precetto è concesso al debitore affinchè possa mettersi in regola e pagare, volete voi render peggiore la sua condizione colla nomina di un sequestratario? Volete voi che un povero disgraziato, il quale non ha da pagare la rata, pongasi, di 1000 lire, debba pagare, oltre a queste mille lire, anche parecchie altre centinaia per la nomina del sequestratario, per l'immissione in possesso e per tutte le altre formalità? Chiunque sia solo un poco pratico di procedura ben sa quante spese importa la nomina del sequestratario e la sua immissione in possesso.

Quindi mi pare che sarebbe molto meglio mantenere le disposizioni della legge vigente, e non rendere obbligatoria la nomina del sequestratario.

Se poi volessi assolutamente renderla obbligatoria, si stabilisca almeno che si procederà alla nomina del sequestratario, decorso il termine assegnato dal precetto.

Si propone poi che il termine della citazione per la nomina, revoca e surrogazione del sequestratario possa essere dal presidente abbreviato oltre la metà, mentre, secondo le regole ordinarie di procedura, il presidente può abbreviare i termini per la citazione solamente fino alla metà.

Secondo il vostro articolo, dunque, potranno esser citati da giorno a giorno, a comparire innanzi al presidente per la nomina del sequestratario debitori non residenti nel luogo del tribunale. A parer mio, sarebbe molto meglio sopprimere addirittura questa disposizione: perchè credo che le disposizioni del Codice di procedura civile, in quanto ammettono la riduzione del termine fino alla metà, siano più che sufficienti.

Finalmente la legge dà, come criterio di offerta per le espropriazioni, o sessanta volte il tributo diretto o il valore risultante dalla perizia; voi avete aggiunto il criterio del valore contrattuale, ed è giusto; ma avete escluso la perizia. Ora, bisogna tener presente che, spesse volte, la perizia è una necessità, non tanto per l'istituto quanto per i compratori, dove non esiste un catasto regolare, e occorre per conseguenza la constatazione effettiva del fondo. Potete stabilire che la perizia debba essere il sistema eccezionale, ma non potete escluderla del tutto.

Mi limito a queste semplici osservazioni, e faccio voti perchè la Commissione mantenga in tutta la sua integrità l'articolo 23 della legge vigente, e non voglia rendere peggiore la condizione dei debitori, a vantaggio degli istituti fondiari.

Nocito. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Nocito. Mi dispiace di non vedere presente l'onorevole ministro guardasigilli, mentre si discute un disegno di legge che introduce radicali eccezioni nelle regole del rito civile, e che perciò per la sua natura giudiziaria era stato presentato dal ministro di agricoltura e commercio d'accordo col ministro di grazia e giustizia.

La materia, che viene ora in discussione, coll'articolo 6, riguarda direttamente il ministro guardasigilli.

Questo articolo 6 richiederebbe una lunga discussione, che non è possibile in questo momento.

Farò quindi soltanto un'osservazione circa la nomina e la surrogazione del sequestratario.

Il sequestratario ha importanza grandissima nella procedura di espropriazione, perchè spesso una gran parte del prodotto della vendita è assorbito dal compenso ad esso dovuto, e dalle spese ch'egli fa o dice d'aver fatto per l'amministrazione.

E ciò tanto più è doloroso in quanto che oggi quella di sequestratario giudiziale è divenuta una vera professione, dappoichè in tutti i procedimenti esecutivi sono sempre nominate le stesse persone, le quali fanno e dis fanno a loro arbitrio in danno del debitore espropriato.

Io ricordo che su questo sconcio il Ministero di grazia e giustizia dovette fare sentire la sua voce con una circolare, ma credo che ciò non abbia approdato a nulla.

Anzi avrei appunto desiderato perciò di sentire la parola del ministro guardasigilli per sapere quale effetto abbia prodotto la detta circolare, e come si pensa di rimediare allo sconcio di questi favoriti, che spesso sono avvocati senza clienti, i quali fanno la professione di sequestratari giudiziari e di curatori di fallimenti.

Ma, a prescindere da ciò, credo che le condizioni delle parti, nella nomina e specialmente nella surrogazione dei sequestratari, debbano essere eguali. Ora nel disegno ministeriale, accettato per questo lato dalla Commissione, trovo che il solo Istituto espropriante ha diritto di chiedere al presidente la rimozione del sequestratario, e che alla surrogazione di questo, il presidente provvede con ordinanza. Perchè mai non si dà il medesimo diritto al debitore espropriato?

Non è egli ugualmente interessato al preventivo della vendita, il quale, per quel che avanza dopo soddisfatte le ragioni del creditore, spetta a lui? Perchè dunque egli non avrà il medesimo diritto dell'Istituto espropriante alla surrogazione di un sequestratario, che non abbia adempiuto ai suoi doveri o che sia stato inabile nell'amministrazione del patrimonio che gli venne confidato?

Credo che su questo punto il Ministero e la Commissione non abbiano formulato chiaramente il loro concetto, ed abbiano perciò involontariamente fatto intendere che la revoca del sequestratario non possa esser fatta che sopra istanza dell'Istituto espropriante, escludendo l'istanza del debitore espropriato. Prego quindi la Commissione e l'onorevole ministro di voler portare la loro atten-

zione almeno su questo punto, dappoichè sarebbe veramente enorme che in una procedura talmente privilegiata, quale è quella che si stabilisce con questo articolo 6, le parti non fossero uguali nell'esercizio dei loro diritti, per ciò che riguarda la surrogazione dei sequestratari, nelle cui mani sono affidati non soltanto gli interessi del creditore espropriante, ma anche i pochi beni che talvolta rimangono al debitore espropriato, e che potrebbero costituire l'unica tavola del suo naufragio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Balenzano, relatore. L'onorevole Ruggieri vorrebbe rimandare la discussione di questa materia al disegno di legge, che il guardasigilli presenterà per la riforma della procedura ordinaria di esecuzione. Ma l'onorevole Ruggieri intende che, trattandosi di Istituti speciali, è necessaria una procedura speciale, e che la procedura ordinaria può non essere sufficiente ai bisogni del credito fondiario.

Perciò il voto espresso dalla Camera, di voler presto una riforma della procedura ordinaria, non esclude, secondo me, che oggi possa discutersi di una procedura speciale pel credito fondiario.

L'onorevole Ruggieri poi, per quanto riguarda le modificazioni relative ai sequestratari, non approva che questa nomina avvenga, come si propone, non dopo la trascrizione, ma dopo la notificazione del precetto; ed in secondo luogo non approva che sia resa obbligatoria la nomina del sequestratario.

Ma credo che l'onorevole collega sia caduto in un equivoco; imperocchè anche la legge del 1885 lascia facoltà all'Istituto espropriante di domandare la nomina del sequestratario dal giorno della notificazione del precetto, ed in questo caso il presidente del Tribunale è tenuto a nominarlo.

L'onorevole Ruggieri sa poi che la trascrizione del precetto spiega il suo effetto rispetto ai terzi mentre la notifica ha efficacia nei rapporti tra debitore e creditore.

L'onorevole Ruggieri trova eccessiva l'abbreviazione del termine oltre la metà. Ma postochè il presidente è tenuto in ogni caso a nominare il sequestratario, il termine più o meno breve non lede nessun diritto.

A questo punto viene l'osservazione dell'onorevole Nocito, il quale credo non abbia posto mente alla dizione usata dalla Commis-

sione in sostituzione di quella del Ministero.

Il disegno ministeriale dice: « L'Istituto ha diritto di chiedere la rimozione del sequestratario. » La Commissione invece dice: « Il presidente con ordinanza provvede egualmente sull'istanza di rimozione del sequestratario e di surrogazione di altro. » E nella relazione è spiegato che questa modificazione fu proposta perchè risultasse che anche il debitore può domandare la revoca del sequestratario.

Finalmente l'onorevole Ruggieri ci fa un addebito di aver escluso la perizia come criterio di offerta per la vendita.

L'onorevole Ruggieri sa che la perizia non apporta altro che una maggiore spesa nel giudizio di espropriazione. Ora il Ministero propone due sistemi: o il sessantuplo del tributo diretto, o l'estimazione dei beni, quale risulta dal contratto di mutuo.

Ma l'onorevole Ruggieri ci dice che potrebbe darsi il caso della espropriazione di un fondo non ben determinato e preciso là dove non ci sia un catasto perfetto.

L'onorevole Ruggieri ha dimenticato che qui si tratta di espropriazioni in seguito a contratti di credito fondiario; ora volete voi che il contratto di credito fondiario non determini precisamente il fondo? Quindi, se v'è caso in cui la perizia sia assolutamente inutile, è proprio questo in cui si tratta di un Istituto di Credito fondiario: perchè la perizia ha preceduto il contratto, e perciò l'indeterminatezza non è possibile.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

Nocito. Ringrazio l'onorevole relatore delle spiegazioni che mi ha dato; ma vorrei che esse fossero consacrate nella legge anzi che nella relazione; dappoichè i tribunali sono chiamati ad applicare le leggi, nè le relazioni possono servire come commento ufficiale alle leggi.

I motivi per i quali si votano le leggi (l'onorevole relatore lo sa meglio di me) stanno nella coscienza di tutti i deputati che le votano, e possono essere diversi pei singoli deputati, quantunque riescano al medesimo scopo.

Ora, leggendo il capoverso citato dal relatore, trovo che il dubbio non è per nulla eliminato; dappoichè ivi si dice: « Il presidente del tribunale nomina sull'istanza dello

Istituto notificata al debitore, ecc. » e poi si soggiunge:

« Il presidente con ordinanza provvede egualmente sulla istanza di rimozione del sequestratario e di surrogazione di altro. »

Ora, questo *provvede egualmente*, quando prima si è parlato esclusivamente dell'istanza dell'Istituto espropriante, dimostra come questa nuova istanza per la surrogazione non può essere che quella, della quale si è prima parlato, cioè l'istanza dell'Istituto espropriante. Perciò avrei desiderato che questo punto così capitale nel procedimento di espropriazione fosse chiarito, e che fosse detto esplicitamente che il sequestratario può essere surrogato non solamente sulla istanza dell'Istituto espropriante, ma anche sulla istanza del debitore espropriato o di qualunque interessato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. Poichè il relatore conviene nelle osservazioni dell'onorevole Nocito, parmi che tale concetto dovrebbe essere espresso con una disposizione più chiara.

Osservo poi al relatore che egli non deve ignorare come per lunghi anni il Credito fondiario, per esempio, del Banco di Napoli, abbia fatto mutui sopra semplici titoli e senza perizia; e neppure deve aver obliato che c'è stata una famosa truffa a danno del Credito fondiario, truffa che diede luogo ad un giudizio penale, per la quale erano state pagate ingenti somme, circa due milioni, ed in una sola volta 600,000 lire sopra fondi inesistenti.

Balenzano, relatore. C'era una perizia!

Imbriani. Non c'era!

Balenzano, relatore. Sì, c'era!

Imbriani. No, signor relatore, non c'era perizia; non ci poteva essere, perchè i fondi non esistevano! Capisco che allo stesso risultato si giunse coi mutui sulle case, fatti qui in Roma, poichè furono valutati per milioni fabbricati, che valevano poche centinaia di migliaia di lire; ma resta ad ogni modo che per lunghi anni furono fatti dei mutui in base a titoli falsi e sopra fondi inesistenti.

Questo dico per assodare il fatto. Insisto poi perchè la dizione di questo articolo sia resa un poco più chiara.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Balenzano, relatore. Quando si è sostituito all'inciso del Ministero, che diceva: « l'Isti-

tuto ha diritto di chiedere », l'altro in cui si parla dell'istanza, senza dire di chi, credo si debba intendere: dell'istanza di chi vi ha interesse. Se poi si vuol dire *sull'istanza degli interessati*, si dica pure; così saranno espressamente compresi tanto l'Istituto, quanto il mutuatario.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ruggieri Ernesto.

Ruggieri Ernesto. Ho detto che sarebbe stato bene non toccare le disposizioni delle leggi vigenti, perchè già abbastanza gravose per i debitori; ma, poichè si apportano delle modificazioni a coteste leggi, le si apportino anche nel senso di togliere ciò che in esse vi è di soverchiamente grave per i debitori.

Relativamente all'altro comma persisto nel ritenere eccessivo che si faccia luogo alla nomina del sequestratario, prima che abbia luogo la notificazione del precetto.

Giacchè il Credito fondiario è istituito a beneficio del proprietario del fondo, e per un concetto, direi quasi, d'interesse generale, non volete voi cercare di facilitare al debitore il pagamento del suo debito? Quindi, mentre ammettete che possa farsi il pagamento entro 30 giorni, dovete impedire che in questo tempo il debitore possa essere aggravato di spese maggiori.

Ora con queste vostre disposizioni intorno a tutti gli Istituti di credito si formerà una consorceria di persone, che faranno la professione di sequestratari. Costoro, quando sarà notificato un precetto esecutivo, cercheranno di avere quell'incarico, che dia loro la sussistenza; ed allora non si avrà riguardo al debitore; si nominerà subito il sequestratario, perchè sarà in buoni rapporti o con l'impiegato *A*, o con l'impiegato *B* dell'Istituto.

Perciò in ogni caso il sequestratario sarà nominato. Così essendo, mi parrebbe molto più opportuno che fosse nominato soltanto dopo decorso il termine assegnato nel precetto, quantunque, lo ripeto, la nomina del sequestratario non sia un vantaggio per l'Istituto. Il sequestratario ha fatto sempre cattiva prova. Io, nella lunga mia carriera di procuratore, ho domandato raramente la nomina di sequestratari; e quando li ho fatti nominare, me ne son dovuto pentire.

Relativamente al termine, non comprendo perchè debba poter essere abbreviato oltre alla metà.

Ma dove è questa necessità che il seque-

stratario, che costituisce il più delle volte lo sperpero della rendita del fondo, debba al più presto andare al possesso del fondo stesso?

Quanto alla perizia, comprendo, e non lo ignoravo, che vi debba essere una perizia preventiva; ma dovete anche considerare che i terreni possono subire trasformazioni.

Supponete un fondo situato lungo un fiume, che non sia incanalato; può darsi il caso che l'accertazione fatta al momento della perizia preventiva non corrisponda più a quella del momento della vendita.

Se compro un fondo rappresentato in casto, e se una parte notevole di questo fondo è stata asportata dall'acqua, non avrò io il diritto di rivolgermi contro l'Istituto, che mi ha venduto un fondo dimezzato? E comprenderete che codesta azione va tutta a carico dell'Istituto, perchè, se un compratore ha avuto una diminuzione di valore per uno, si farà pagare dieci.

Perciò, dissi, non ammettete la perizia come sistema ordinario; ammettetela come sistema eccezionale; ma lasciatene la possibilità, e lasciate all'Istituto di giudicare, in quali casi possa essere opportuna; perchè, lo ripeto, molte volte codeste perizie debbono esser fatte nell'interesse dell'Istituto, il quale potrebbe trovarsi dopo la vendita in condizioni gravissime per aver venduto fondi, che effettivamente non spettavano al venditore.

Per questo confido che la Commissione esaminerà meglio questo articolo; epperò propongo di rinviarlo a domani, affinchè essa possa meglio studiarlo ed apportarvi degli emendamenti.

D'altra parte questo disegno di legge fu soltanto ieri portato alla discussione, cosicchè non c'è stato neppure il tempo necessario per presentare gli emendamenti.

Anche per questa considerazione propongo che questo articolo sia rimandato a domani.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Balenzano, relatore. Se la sospensiva deve avere per scopo che la Commissione studi altri emendamenti, pregherei l'onorevole Ruggieri di ritirare la sua proposta, poichè le questioni da lui sollevate sono già state discusse lungamente dalla Commissione, e questa ha creduto di aderire alla proposta ministeriale.

L'onorevole Ruggieri si preoccupa della eccessiva brevità del termine; ma noti che

trattasi di una facoltà data al presidente, il quale, per abbreviare il termine, deve convincersi che vi è una tale urgenza, che il termine ordinario può essere eccessivo. Supponga che siavi bisogno immediato di un amministratore; dovrà, per nominarlo, attendersi il termine ordinario? Se si trattasse di una facoltà data, non al presidente, ma all'Istituto, l'onorevole Ruggieri avrebbe ragione; ma si comprende che il presidente non abbrevierà il termine se non nel caso di estrema urgenza. Quindi credo che la Commissione non possa ritornare sulle sue proposte, e che non vi sia ragione di sospendere fino a domani questo articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Boselli, ministro di agricoltura e commercio. Prego l'onorevole Ruggieri di non insistere nella sua proposta di sospensiva.

Non ripeto le ragioni della mia preghiera, poichè le ha già dette l'onorevole relatore; e confido che egli vorrà aderire al mio invito.

Ruggieri Ernesto. Io ha anche proposto che la nomina del sequestratario non debba aver luogo che trascorso il termine di 30 giorni.

Balenzano, relatore. Ma la legge vigente parla soltanto della notificazione del precetto!

Presidente. Non facciamo conversazioni!

Ruggieri Ernesto. Ora si tratta appunto di modificare la legge. E poichè deve essere modificata nel senso di peggiorare le condizioni del debitore, portate almeno anche qualche modificazione per migliorarne le condizioni!

Quando si tratta di dare adosso ai debitori, tutte le modificazioni sono possibili; quando poi si tratta di recargli un utile, allora la legge diventa intangibile. Questa non mi pare giusta misura.

Che danno c'è se si stabilisce che, decorso il termine indicato nel precetto, sarà nominato il sequestratario? È il tempo che si dà all'impiccato, permettetemi l'espressione. Si tratta di lasciargli il tempo di trovar denari e di pagare. Ma nominare il sequestratario nel momento stesso in cui si spicca il precetto, non è equo. E di questo mi preoccupo molto; perchè la nomina del sequestratario importa tante spese quanto tutto il resto del giudizio di esproprio. Poichè il sequestratario deve anzitutto fare un'inventario, che ordinariamente dura 8 o 10 giorni. Vi sono indennità a lui, indennità ai testimoni. Vi è la carta bollata, che si scrive a volumi. Comprendete

dunque che questo fatto, che par nulla, è forse più grave della stessa espropriazione. E quando il disgraziato debitore ha fatto ogni suo sforzo per raggranellare un po' di quattrini e pagare il suo debito, gli si presenterà il conto delle spese, e in questo conto figurerà principalmente il sequestratario, il quale dirà: ho esaminato la sentenza, il precetto, i documenti, il contratto di acquisto, ho tenuto una sessione col direttore dell'istituto, un'altra con l'avvocato, ecc. Con tutte queste cose, un conto di 4 o 500 lire è presto messo insieme. Ora, se vi domando che soltanto dopo 30 giorni si possa procedere alla nomina del sequestratario, non vi domando molto.

La seconda preghiera, che io facevo, era perchè la perizia, come criterio di offerta, non fosse assolutamente esclusa; ma fosse ammessa soltanto come mezzo eccezionalissime. E questo vi chiedevo nell'interesse del debitore. Se non volete concederlo, non mi resta che votare contro questo articolo.

Boselli, ministro di agricoltura e commercio. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Boselli, ministro di agricoltura e commercio. Io vorrei dire una parola sugl'intenti di questa legge, poichè non si tratta nè di favorire Istituti, nè di opprimere debitori.

Queste riforme furono proposte col divisoamento di rendere da una parte meno penosa la condizione dei mutuatari, di conferire dall'altra agli Istituti di credito fondiario più sicure malleverie nello esperimento dei loro diritti verso i debitori morosi e di porli in grado di corrispondere meglio e con maggior sicurezza agli impegni che essi hanno assunto verso i portatori delle cartelle.

Tutti i giorni si ripete che bisogna imprimere nuova e più proficua attività alle operazioni di credito fondiario. Ora gl'Istituti che lo esercitano, e non quelli che hanno intenti di lucro, ma gli altri che meritamente riscuotono la fiducia e le lodi di tutti, hanno più volte dimostrato come uno dei motivi per i quali le operazioni di credito fondiario non poterono finora svilupparsi convenientemente, deve ritrovarsi nella legislazione attuale, che non è improntata a metodi di speditezza e di sicurezza, tali da permettere agli Istituti di procedere nelle operazioni con maggiore alacrità e piena garanzia.

Perciò il mio predecessore nominò una Commissione, composta dei rappresentanti di

tutti gl'Istituti di credito fondiario, di quegli Istituti retti da enti morali ai quali ho accennato poc' anzi. Il lavoro di questa Commissione ha condotto alle riforme che vi furono proposte dall'onorevole Lacava e che io ho mantenute.

Ho voluto dire questo, perchè la discussione, mentre volge sopra argomenti tecnici, non approdasse a far dimenticare il fine della legge, che non è quello di stringere la corda al collo di chicchessia, ma quello invece di favorire le operazioni del credito fondiario a beneficio dell'agricoltura, e, quello che più importa, di porre gl'Istituti in grado di liquidare un passato che pesa enormemente sulla economia generale del paese e sulla condizione attuale di alcuni Istituti; per cui le riforme proposte si appalesano non solo necessarie, ma anche e principalmente urgenti.

Imbriani. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Imbriani. Poichè c'è una proposta di rimandare a domani questa discussione, e poichè manca il ministro di grazia e giustizia, mi pare che si potrebbe rimandarla a domani. È argomento ben grave quello che si discute, perchè si tratta di modificare il Codice di procedura civile e di diminuire le garanzie stabilite pei debitori.

Boselli, ministro d'agricoltura e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Boselli, ministro di agricoltura e commercio. Se sospendere vuol dire attendere altri ministri, si può capire la sospensione. Ma il mio collega guardasigilli, avendo consentito che la legge proseguisse per la sua via, dimostra di non trovare obiezioni alla parte legale della legge stessa. Prego quindi l'onorevole Imbriani e gli altri colleghi di considerare che si tratta semplicemente di formalità di procedura, di agevolazioni fiscali, e che l'essenza dei diritti non è toccata. D'altronde la Commissione ha già detto che da qui a domani per parte sua non potrebbe introdurre modificazioni.

Imbriani. È materia esecutiva!

Boselli, ministro di agricoltura e commercio. Spero che la Camera, non creda opportuno, come non lo credo io, di rinviare questa legge. Io prego l'onorevole Imbriani di non insistere in una sospensiva, che non condurrebbe ad

alcun utile risultato. È una legge, ripeto, non a beneficio di privati interessi, ma di tutela dei veri e vitali interessi della proprietà fondiaria, e quindi favorevole allo sviluppo dell'economia nazionale.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 6.

(Dopo prova e controprova, è approvato).

Art. 7. È aggiunto l'articolo seguente:

« Art. 23 bis. Dopo il quarto esperimento d'asta gli Istituti potranno chiedere al tribunale civile, in Camera di Consiglio, citati il debitore e i creditori iscritti, l'autorizzazione di vendere a trattative private dei beni sottoposti ad espropriazione e ad essi ipotecati per un prezzo non minore di quello in base al quale fu bandita l'ultima gara.

« Il relativo provvedimento non potrà essere impugnato se non per nullità di forma, e la impugnazione non sospenderà la vendita.

« Il prezzo sarà versato all'Istituto, il quale preleverà l'importo del suo credito in conformità all'articolo 23, lettera g), tenendo in deposito la somma residuale agli effetti del giudizio di graduazione. »

Balenzano, relatore. Là dove è detto « dei beni sottoposti ad espropriazione, deve dirsi i beni.

Presidente. Si terrà conto di questa correzione.

Pongo a partito quest'articolo 7.

(È approvato).

Art. 8. Sono aggiunti gli articoli seguenti:

« Art. 25 bis. Tutti gli atti pel procedimento di esecuzione, a cominciare dal precetto, sono esenti dalle tasse di bollo.

« Art. 25 ter. L'imposta di ricchezza mobile sarà versata dagli Istituti direttamente nelle Tesorerie dello Stato senza obbligo di iscrizione nei ruoli.

« Art. 25 quater. Gli Istituti avranno la facoltà di cedere i propri crediti ad altri Istituti di Credito fondiario, o ordinarii o a privati, alle condizioni che reputeranno più convenienti, estinguendo integralmente il relativo credito nei modi di legge.

« Art. 25 quinquies. Gli Istituti non potranno acquistare immobili, tranne quelli che sono necessari per la collocazione dei loro uffici o per assicurare un credito preesistente.

« Qualora gli Istituti, per tutela di un credito o per assicurarne l'esigibilità, divenissero

cessionari o aggiudicatari di un immobile debbono venderlo nel termine di dieci anni.

L'onorevole ministro propone che all'articolo 25 bis si dica: « Tutti gli atti pel procedimento di esecuzione, a cominciare dal precetto, sono soggetti al diritto fisso di 50 centesimi. »

L'onorevole ministro d'agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

Boselli, ministro d'agricoltura e commercio. Prego la Commissione e la Camera di accettare questa sostituzione di proposta. Il motivo è evidente: non conviene creare un precedente che per la sua applicazione ed estensione potrebbe essere pericoloso.

Imbriani. Come? La sola cosa che c'è di buono la volete togliere?

Boselli, ministro d'agricoltura e commercio. Mi rincresce...

Imbriani. Allora perchè non ci avete pensato prima? Venite qui a proporre degli emendamenti fiscali.

Boselli, ministro di agricoltura e commercio. Quali emendamenti fiscali?

Imbriani. Volete mettere 50 centesimi di tassa di bollo, mentre la proposta Lacava esenta dalla tassa di bollo! Ora il proporre questo nuovo inasprimento non mi pare razionale davvero.

Boselli, ministro d'agricoltura e commercio. Accettare una legge complessivamente non vuol dire accettarla tale e quale in tutti i suoi articoli, consentire a discutere il testo della Commissione non vuol dire accettare di questa tutte le singole proposte. E fin da ieri io ho prevenuta la Giunta che avrei proposto un emendamento a questo articolo. Ora l'emendamento è proposto; io ho usato del mio diritto: la Camera giudicherà.

Imbriani. Un bel beneficio!

Boselli, ministro d'agricoltura e commercio. È proprio a beneficio di quei maggiori interessati del Paese, che sono i contribuenti; è per impedire che, invocando precedenti e diritti fissati in leggi eccezionali, a favore di determinate categorie di persone, se ne abbia poi ad allargare l'applicazione e il beneficio, conducendoci in definitiva ad inacerbire i tributi che gravano sulla generalità dei cittadini; ed è in nome della eguaglianza tanto invocata, e sempre, dall'onorevole Imbriani, che io lo prego di non porre ostacolo alla mia proposta.

Cerchiamo di evitare, onorevole Imbriani, di inasprire i tributi che colpiscono tutti, e

perciò asteniamoci dal far scomparire quelli che pesano sopra talune categorie di persone.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. Il ministro ha detto poc'anzi che questa legge ha per iscopo di sollevare i debitori. Ora egli conosce le condizioni dell'agricoltura, e sa come moltissimi siano debitori appunto per il diminuito prodotto del terreno e per il bassissimo prezzo dei prodotti stessi.

Lacava. Domando di parlare.

Imbriani. Ora, se scopo della legge doveva essere di sollevare i debitori, come può il ministro presentare un emendamento di carattere fiscale? Ed è inutile che voi, signor ministro, alziate la voce in nome della uguaglianza di tutti i debitori! Perchè allora lasciate addirittura il bollo presente, di lire 3.60 al foglio. Altrimenti le vostre sono parole pompose, ma che non fanno effetto.

Boselli, ministro d'agricoltura e commercio. Non cerco che le mie parole facciano effetto sull'onorevole Imbriani...

Imbriani. Oh, certamente, lo credo.

Boselli, ministro di agricoltura e commercio. Ma consideri che questi sono 50 centesimi di carta bollata, che non hanno vera importanza per atti che riguardano mutui caduti in mora.

Ora potrà dirmi l'onorevole Imbriani: ma allora perchè proponete questo inacerbimento di tasse? Non si tratta di questo: ma egli sa che qualche anno fa si era andato molto innanzi con queste agevolzze fiscali; venne un giorno che le esenzioni si erano così estese che uno dei ministri delle finanze dovè recare alla Camera un disegno di legge assolutamente draconiano che le sopprimeva tutte d'un tratto.

Ora per non ricominciare, vi ho proposto di lasciare questi 50 centesimi che salvano il principio, impediscono un precedente e non sono un aggravio eccessivo per i mutuatari del Credito fondiario, mentre importano un considerevole vantaggio rispetto al trattamento che attualmente viene ad essi fatto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lacava.

Lacava. Veramente il disegno di legge, quale era stato da me presentato, aveva lo scopo di evitare, per quanto è possibile, l'espropriazione forzata, e, quando questa per necessità avveniva, di mitigarne le conseguenze. Ed una delle agevolzze che si vo-

levano concedere, era appunto l'esenzione dalla tassa di bollo nel procedimento di esecuzione. Perciò mi auguro che l'onorevole ministro vorrà ritirare il suo emendamento, perchè altrimenti viene a mancare uno degli scopi principali della legge stessa.

L'onorevole ministro osserva a favore della sua proposta che essa mira a non stabilire un precedente pericoloso. Ma egli sa che noi abbiamo in parecchie leggi stabilito delle esenzioni da tasse, e che ogni nuova esenzione dovrà sempre essere stabilita per legge. Quindi non si può dire che in forza di questa proposta, si crei un precedente: mentre, se togliete l'agevolezza, che io avevo proposta nel disegno di legge, danneggiate gli interessi del mutuuario espropriato. Perciò pregherei l'onorevole ministro di non insistere e la Camera di non accettare questo emendamento.

Rubini, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Rubini, presidente della Commissione. La Commissione, considerando che anche la proposta del Governo mitiga assai la presente legge sul bollo, sarebbe inclinata ad accettarla; ma, per verità, chiede all'onorevole ministro in qual modo si potrebbe applicare il diritto fisso. Si tratta di tassa di bollo, e non di tassa di registro. Probabilmente, egli intende dire che ai fogli di carta da bollo da lire 3.60 si sostituiscano quelli da centesimi 50, ossia da centesimi 60, compresi il doppio decimo. Questo mi pare che sia il concetto dell'onorevole ministro; e, in questo senso, ripeto, poichè si mitigano sempre di molto i diritti attuali, la Commissione accetta la proposta.

È vero, come diceva l'onorevole Imbriani, che questo è un favore al fisco; ma il fisco, dopo tutto, rappresenta anche il complesso dei contribuenti, e quindi, tutto ciò che ottiene da una parte, lo chiederà di meno in un'altra.

Boselli, ministro di agricoltura e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Boselli, ministro di agricoltura e commercio. Io ho difeso tutte le parti di questo disegno di legge, anche quando la difesa poteva essere ardua; ho modificato e limitato, ma ho difeso anche la proroga del privilegio, io che non ho per i privilegi predilezione alcuna. Comprendo perfettamente che l'onorevole La-

cava abbia difeso la parte più popolare dell'opera sua; ma, ad ogni modo, io proseguirò per la mia strada. Prego la Camera di considerare i motivi della proposta che ho poc'anzi avanzata e che è ispirata da ragioni che riguardano la salda compagine dell'ordine tributario. Non si mira al fatto in questione, ma al precedente che si potrebbe creare con esso. Si reputa pericoloso ammettere per certi atti l'uso della carta libera; si propone d'usare quella bollata di minore aggravio. Le agevolanze riguardanti le tasse di registro contemplate negli articoli seguenti, sono mantenute con l'adesione della Commissione e del Governo. Perciò voglio sperare che la Camera consenta nella proposta stessa.

Lacava. Chiedo di parlare.

Prinetti. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lacava.

Lacava. In verità, se mi fossi trovato qui in principio della discussione di questo disegno di legge, avrei chiesto di parlare, per difenderlo in tutte le sue parti; ma, essendo giunti quando la discussione era cominciata, non ho avuto agio nemmeno di ringraziare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio di averlo accettato e sostenuto. Ne lo ringrazio ora.

Ho chiesto di parlare in questa occasione, come chiederò ancora di parlare sull'articolo 10, appunto per dimostrare come la esenzione che era stata proposta, non sia stata ispirata dalla ricerca di popolarità, come diceva l'onorevole Boselli, ma sibbene sia uno dei punti principali della legge. Perchè il modo per evitare le espropriazioni e per attenuarne le conseguenze, è appunto l'esenzione dalla tassa di bollo.

Ora, se il ministro insiste nella modificazione proposta, ripeto che alla legge viene a mancare, a parer mio, uno dei suoi scopi. Intanto desidero sapere quale è la controproposta della Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti.

Prinetti. Io volevo chiedere uno schiarimento all'onorevole ministro.

L'onorevole ministro aveva presentato un disegno di legge...

Boselli, ministro di agricoltura e commercio. Non l'ho presentato io!

Prinetti. Insomma l'ente Governo.

Boselli, ministro di agricoltura e commercio.

Era già presentato; non l'ho ritirato.

Prinetti. L'ente Governo è impersonale.

Il Governo, dunque, aveva presentato una legge, la quale, in questo punto mi pare che si accordi col disegno della Commissione, perchè anche il comma del Governo dice: « Tutti gli atti pel procedimento di esecuzione, a cominciare dal precetto, sono esenti dalle tasse di bollo. »

Ora l'onorevole ministro propone che questi atti siano soggetti al diritto fisso di 50 centesimi.

E la Commissione ha spiegato che si tratta di sostituire alla tassa di bollo attuale, di tre lire al foglio, la tassa di 50 centesimi.

Ora io vorrei pregare l'onorevole ministro di non insistere nell'emendamento, perchè (e qui colgo l'occasione per fare una dichiarazione, molto ingenua se volete) credo che il legiferare di credito fondiario nelle nostre condizioni presenti, sia proprio un pleonasma.

In un paese, dove il tasso del danaro è al 5 o 6 per cento (e a questo tasso noi aggiungiamo poi la ricchezza mobile e tutti gli oneri annessi) ogni maniera di credito riesce molto difficile.

Ci lamentiamo che l'Istituto italiano di credito fondiario non abbia dato risultati importanti. Ma come volete che li dia fino a che il danaro è a un tasso così elevato?

Ora possiamo noi aggravare questa condizione?

Voci. No! no!

Prinetti. Sì! L'emendamento del ministro aggrava la condizione, perchè, mentre prima si proponeva l'esenzione dal bollo per gli atti del giudizio di esproprio, egli propone una tassa di 50 centesimi.

Io credo che, per venire a delle riforme serie su questa materia, bisogna prima di tutto che lo Stato esoneri da qualunque tassa il credito fondiario. Abbiamo già il danaro a troppo caro prezzo in Italia, perchè si possano ancora aggravare i mutui con le tasse.

L'unica cosa buona che si possa fare in Italia perchè il credito fondiario renda quei servigi, che rende negli altri paesi, è di rendere meno costoso il tasso del danaro. Una riforma di questo genere porterà forse nei primi tempi qualche minore entrata all'erario, ma farà risorgere la nostra vita economica, che, così come è ora, non riesce a sopportare

nè gli oneri del presente nè quelli dell'avvenire.

Perciò non posso associarmi all'emendamento dell'onorevole ministro, perchè esso accenna ad un indirizzo opposto a quello, che credo che si debba seguire oggi, per sollevare l'Italia dalle presenti difficoltà.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. Io mal volentieri permisi che si discutesse questa legge. Prego quindi la Camera di sospenderne la discussione, volendo chiederne al Capo dello Stato il ritiro.

Presidente. Dunque ritira la legge?

Crispi, presidente del Consiglio. La ritiro. (*Commenti animatissimi*).

Imbriani. È quello che chiedevamo noi al principio della discussione!

Presidente. Dunque il seguito di questa discussione è sospeso.

Interrogazioni.

Presidente. Comunico alla Camera le seguenti domande d'interrogazione:

« Il sottoscritto chiede interrogare il ministro dei lavori pubblici circa i lavori complementari nella Galleria del Borgallo sulla linea Parma-Spezia, e quali siano i suoi intendimenti per il modo di esecuzione dei medesimi.

« Niccolini. »

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro dell'interno sull'andamento dell'Ospizio di Termini retto da un Regio Commissario inamovibile.

« Barzilai. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli onorevoli ministri del tesoro e del commercio sulla opportunità di riparare ai dannosi effetti della prescrizione dei biglietti consorziali.

« Ruggieri Giuseppe. »

« Il sottoscritto desidera interrogare il ministro dei lavori pubblici per conoscere se voglia provvedere con mezzi opportuni alla incolumità del personale viaggiante sulle ferrovie ed addetto al trasporto dei valori.

« Ruggieri Giuseppe. »

« Chiedo d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere quando intenda dare le disposizioni richieste per la sistemazione della stazione ferroviaria di Viareggio, allo scopo di renderla atta al servizio della piccola velocità sulla strada ferrata Lucca-Viareggio, aperta all'esercizio sino dal 21 dicembre del 1890.

« Luporini. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare il presidente del Consiglio, ed il ministro della guerra, se intendano di provvedere a che sia regolata la posizione di quegli ufficiali dell'esercito, che per l'alto ideale di Roma si compromisero nel fatto d'Aspromonte.

« Elia. »

« Il sottoscritto interroga il ministro dell'interno per conoscere quali misure siano state prese riguardo al brigadiere dei carabinieri Giovanni Tanzini, uccisore del cittadino Giuseppe Bonizzardini in Mazzano.

« Imbriani-Poerio. »

Saranno iscritte nell'ordine del giorno.

Essendo stata distribuita la relazione sullo stato di previsione della spesa per il Ministero degli esteri, propongo alla Camera che sia iscritta nell'ordine del giorno della seduta di domani.

Però, poichè il ministro degli esteri domanda che sia discusso prima il disegno di legge « Esecuzione dell'accordo fra l'Italia e l'Egitto per una nuova proroga quinquennale dei tribunali della riforma » che è urgente, se non vi sono opposizioni questo disegno di legge sarà iscritto nell'ordine del giorno prima del bilancio degli affari esteri.

(*Così rimane inteso*).

Bertolini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Bertolini. Propongo che sia iscritto nell'ordine del giorno il disegno di legge sulle incompatibilità parlamentari.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 18.30.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Interrogazioni.

Discussione dei disegni di legge:

2. Esecuzione dell'accordo fra l'Italia e l'Egitto, stabilito mediante note scambiate in Cairo il 17 gennaio e 17 febbraio 1894, per una nuova proroga quinquennale dei Tribunali della Riforma. (343)

3. Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 32,300 su alcuni capitoli e diminuzioni di stanziamento, per somma eguale, su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli esteri per l'esercizio 1893-94. (305 e 357)

4. Stato di previsione della spesa del Ministero degli esteri per l'esercizio finanziario 1894-95. (173)

5. Convalidazione del Decreto Reale con cui fu autorizzato un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste nell'esercizio finanziario 1893-94. (355)

6. Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 248,600 su alcuni capitoli, e diminuzioni di stanziamento, per somma eguale, su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1893-94. (306)

7. Approvazione di un'assegnazione straordinaria di lire 2,502.73, per provvedere al pagamento di spese arretrate riguardanti il trasporto di stampati, e di una diminuzione di stanziamento per somma eguale sul capitolo n. 85 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1893-1894. (356)

8. Approvazioni di aumenti e di corrispondenti diminuzioni alle assegnazioni accordate per provvedere alle spese dell'Amministrazione del Fondo pel Culto e a quelle del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma durante l'esercizio finanziario 1893-94. (300)

9. Conversione in legge del R. Decreto 10 agosto 1893 n. 492 che approva la tabella con la quale è determinata l'assimilazione

degli impiegati retribuiti ad aggio ed altri proventi agli impiegati di ruolo dell'amministrazione centrale. (282)

10. Modificazioni alla legge 30 agosto 1868, n. 4613, sulle strade comunali obbligatorie. (317)

11. Modificazione della legge 23 luglio 1881, n. 333, relativa alla costruzione di opere stradali ed idrauliche. (147). *Proposta d'iniziativa parlamentare*.

12. Dichiarazione del 20 settembre 1893, addizionale alla Convenzione internazionale di Berna per trasporti delle merci per strada ferrata. (309)

13. Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia e la Colombia. (308)

14. Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia e il Paraguay. (348)

15. Modificazioni alla legge 30 ottobre 1859 sulle privative industriali. (319)

16. Miglioramento agrario nell'isola di Sardegna. (321)

17. Approvazione di contratti che portano modificazioni ad altri approvati già per legge. (342)

18. Lavori e provviste per le strade ferrate in esercizio. (315)

19. Sulla precedenza obbligatoria del matrimonio civile al religioso. (108)

20. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Carli. (329)

21. Disposizioni per l'esercizio della caccia. (168-187)

22. Provvedimenti in favore di alcuni Comuni delle provincie di Cagliari e Sassari e di privati danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1892. (236)

23. Modificazioni al 5º comma dell'articolo 6º della legge 13 maggio 1877 sulle incompatibilità parlamentari. (341 e 341 bis)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'ufficio di revisione.
